

ANGELA MARIA FASANO
Avvocato Diritto Scolastico
FRANCESCA CUSENZA
Psicologa - Docente GPS

GPS: GRADUATORIE PROVINCIALI SUPPLEMENTI

LA PRIMA GUIDA
PRATICA FATTA
DA UN DOCENTE
PER I DOCENTI
(CON IL SUPPORTO
DELL'AVVOCATO)



PRESENTAZIONE

La scuola e le sue norme rappresentano una branca del diritto del tutto autonoma, quanto complessa. Si può parlare, ormai, di diritto scolastico in senso stretto, al fine di individuare la copiosa legislazione in materia di istruzione, per il comparto scuola.

Potremmo sinteticamente inquadrarla come un ramo del diritto pubblico che si occupa di un insieme molto articolato e farraginoso di norme indispensabili per affrontare le situazioni nel contesto scolastico.

Nell'ultimo decennio, il mondo del pubblico e della scuola in particolare è stato, inoltre, investito da una vertenzialità diffusa, spesso dovuta alla farraginosità della materia, che si presta a interpretazioni diverse e, talvolta, discordanti. Pertanto, molte sono le situazioni che hanno innescato ricorsi e controricorsi in ambito civile, amministrativo e del lavoro, anche con una molteplicità di pronunzie differenti e mai bilanciate sulla stessa scia interpretativa. Questo perché la legislazione scolastica, purtroppo, è poco chiara, mai uniforme e si presta, con estrema facilità, ad una pluralità di definizioni o letture che spesso mettono in pericolo i diritti soggettivi o interessi legittimi dei docenti.

Frequenti, del resto, sono nella materia scolastica, i casi in cui un ricorso viene accolto da un Tribunale e rigettato da un altro (per medesimi, *rectius*, identici diritti azionati).

La specificità del settore scolastico, infatti, quando deve affrontare la complessità di una questione facendo riferimento a molte fonti legislative, si caratterizza anche dal doverle analizzare in modo scrupoloso e attento.

Motivo questo che impone anche una certa e nutrita eticità nell'approccio con il cliente.

Da queste ultime riflessioni è nata l'opera in oggetto. Dall'esigenza di offrire al personale della scuola a tempo determinato un prontuario sintetico, utile, avulso da troppi tecnicismi giuridici, che possa servire da guida nella selva oscura delle GPS.

Ricordandovi sempre che nella giurisprudenza scolastica e nelle sue continue ed elaborate letture non v'è mai certezza, e che ogni caso deve essere scrupolosamente analizzato e valutato da un professionista, auguro a tutti Voi una buona lettura.

Palermo, addì 1° luglio 2023

avv. *Angela Maria Fasano*



CENNI BIBLIOGRAFICI SULL' AUTRICE

ANGELA MARIA FASANO

AVVOCATO GIUSLAVORISTA – COMPETENTE IN LEGISLAZIONE SCOLASTICA.

Si laurea nel 2003 con il massimo dei voti presso l'Università degli studi di Palermo e collabora, per oltre un decennio, con lo studio legale del prof. Avv. Giovanni Pitruzzella, Ordinario di Diritto Costituzionale presso l'Università degli studi di Palermo. Nel 2013 inaugura il proprio studio legale che, alla data odierna, e da ben 4 anni consecutivi (anni 2019,2020,2021,2022) è stato insignito del titolo di studio legale dell'anno – Area diritto del lavoro e diritto scolastico – dalla nota testata giuridica giornalistica il SOLE 24 ORE.

Autrice di numerosi scritti e pubblicazioni, è il punto di riferimento per migliaia di docenti italiani, grazie alla competenza e professionalità acquisite in ben 17 anni di professione che hanno portato alla luce numerose vittorie nel campo della giurisprudenza scolastica e comunitaria. Oggi lo studio legale Fasano (che opera su tutto il territorio nazionale) vanta centinaia di contenziosi azionati in materia di legislazione scolastica, nonché, molteplici collaborazioni e consulenze per privati, istituti scolastici paritari, pubblica amministrazione

e testate giornalistiche di diritto scolastico, qualificandosi quale punto di riferimento concreto per tutto il personale della scuola.

Su www.avvocatofasano.com il curriculum completo



CENNI BIBLIOGRAFICI SULL' ATRICE

FRANCESCA CUSENZA

PSICOLOGA CLINICA E DI COMUNITÀ – DOCENTE DI FILOSOFIA E SCIENZE UMANE E

SOSTEGNO

Si laurea in Psicologia Clinica e di Comunità presso l'Università degli Studi di Palermo nel 2010 e rivolge sin da subito la sua formazione professionale ai minori, specializzandosi sui *Disturbi dell'Apprendimento e del Comportamento dell'età evolutiva e sui Disturbi dello Spettro Autistico*, settore in cui lavora per anni, attraverso: - la fondazione, con altri colleghi psicologi, dell'*Associazione Persefone*, associazione nata senza fini di lucro, attiva nel campo della formazione e prevenzione delle sofferenze e delle malattie mentali, dei disturbi d'apprendimento nelle scuole e della dispersione scolastica; - la realizzazione di diversi Progetti di Supporto Psicologico nelle Istituzioni Scolastiche, di Corsi di Formazione ai docenti, ecc ; - fondando e gestendo, con una collega scomparsa prematuramente, per cinque anni, in seno alla Scuola dell'Infanzia Paritaria e Nido Il Mondo Incantato, un *Centro di Psicologia Evolutiva* per le difficoltà e i disturbi dell'apprendimento e del comportamento e dello spettro autistico, dov'era anche Tutor Psicologo per gli studenti del *Corso di Laurea in*

Scienze e Tecniche Psicologiche. Dal 2015 rivolge la sua attenzione al mondo scuola sotto una diversa veste, dapprima come Assistente all'Autonomia e alla Comunicazione, successivamente come docente sia per l'insegnamento di Filosofia e Scienze umane che per il Sostegno negli Istituti Secondari di Secondo Grado.

**GUIDA OPERATIVA ALLE GPS A CURA DELLA DOTT.SSA FRANCESCA
CUSENZA, DOCENTE GPS.**

**COME ARRIVARE PREPARATI AL PROSSIMOAGGIORNAMENTO
DELLE GPS PER IL BIENNIO 2024-25**

PER LA PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA 2024/2025.

INTRODUZIONE

In attesa della prossima riapertura delle GPS la guida proposta ha lo scopo di fornire, a tutti gli aspiranti interessati, informazioni utili alla compilazione dell'istanza informatizzata per le supplenze del personale docente e educativo, per aggiornare *il proprio punteggio o inserire domanda di trasferimento o nuovo inserimento*, nelle graduatorie provinciali per le supplenze e nelle graduatorie di istituto su posto comune e di sostegno.

Chi può presentare l'istanza?

Le GPS sono distinte in prima e seconda fascia e sono costituite dagli aspiranti che, avendone titolo, presentano la relativa istanza, *per una sola provincia*, esclusivamente attraverso le apposite procedure informatizzate.

Facciamo un po' di chiarezza scoprendo insieme quali sono i requisiti per presentare la domanda di iscrizione.

● Graduatorie provinciali di supplenza di I fascia

✦ La prima fascia è per gli aspiranti in possesso di:

- abilitazione per le graduatorie dell'Infanzia, Primaria, I grado e II grado e personale educativo
- specializzazione per le graduatorie di sostegno

● Graduatorie provinciali di supplenza di II fascia

✦ La seconda fascia è per gli aspiranti non abilitati e non specializzati che non rientrano nella categoria precedente.

● Graduatorie d'Istituto

L'aspirante a supplenza può presentare domanda per l'inserimento nelle graduatorie di istituto, contestualmente alla domanda di inclusione nelle GPS, indicando sino a 20 istituzioni scolastiche nella medesima provincia scelta per l'inserimento nella GPS, per ciascun posto comune, classe di concorso, posto di sostegno cui ha titolo.

✦ Come indicato nell'[Ordinanza Ministeriale n.112 del 6 maggio 2022](#), possono partecipare alla procedura di aggiornamento delle GPS di prima e seconda fascia solo gli aspiranti in possesso dei requisiti previsti, vale a dire tutti gli aspiranti inclusi nelle GaE ai fini delle supplenze, che non hanno già ottenuto la nomina in ruolo e quelli inclusi nelle GPS.

Conformemente alle disposizioni di cui sopra, possono presentare istanza tutti gli aspiranti docenti in possesso dei requisiti richiesti che variano in base *al grado scolastico, alla tipologia di posto e alla fascia*, secondo quanto riportato di seguito.

GPS posti comuni scuola infanzia e primaria

(***Attenzione si tratta delle precedenti tabelle, la nuova Ordinanza potrebbe modificarle, seguirà pertanto integrazione in seguito alla pubblicazione**).

I Fascia	docenti in possesso dello specifico titolo di abilitazione
II Fascia	<p>docenti in possesso di uno dei seguenti requisiti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - per le classi di concorso di cui alla tabella A dell'Ordinamento classi di concorso, possesso del titolo di studio, comprensivo dei CFU/CFA o esami aggiuntivi ed eventuali titoli aggiuntivi previsti dalla normativa vigente per la specifica classe di concorso, e di uno dei seguenti requisiti: 1. possesso di 24 CFU/CFA, acquisiti in forma curricolare, aggiuntiva o extra curricolare nelle discipline antro-psyco-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche, garantendo comunque il possesso di almeno sei crediti in ciascuno di almeno tre dei seguenti quattro ambiti disciplinari: pedagogia, pedagogia speciale e didattica dell'inclusione; psicologia; antropologia; metodologie e tecnologie didattiche; 2. abilitazione specifica su altra classe di concorso o per altro grado; 3. precedente inserimento nella seconda fascia delle GPS per la specifica classe di concorso; - per le classi di concorso di cui alla tabella B dell'Ordinamento classi di concorso, possesso del titolo di studio ed eventuali titoli aggiuntivi previsti

	dalla normativa vigente per la specifica classe di concorso e di uno dei seguenti requisiti: 1. possesso di 24 CFU/CFA, acquisiti in forma curricolare, aggiuntiva o extracurricolare nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche, garantendo comunque il possesso di almeno sei crediti in ciascuno di almeno tre dei seguenti quattro ambiti disciplinari: pedagogia, pedagogia speciale e didattica dell'inclusione; psicologia; antropologia; metodologie e tecnologie didattiche; 2. abilitazione specifica su altra classe di concorso o per altro grado; 3. precedente inserimento nella seconda fascia delle GPS per la specifica classe di concorso.
--	--

GPS: posti comuni scuola secondaria (distinte per classi di concorso)

I Fascia	docenti in possesso di abilitazione
II Fascia	<p>docenti in possesso di uno dei seguenti requisiti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - per le classi di concorso di cui alla tabella A dell'Ordinamento classi di concorso, possesso del titolo di studio, comprensivo dei CFU/CFA o esami aggiuntivi ed eventuali titoli aggiuntivi previsti dalla normativa vigente per la specifica classe di concorso, e di uno dei seguenti requisiti: 1. possesso di 24 CFU/CFA, acquisiti in forma curricolare, aggiuntiva o extra curricolare nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche, garantendo comunque il possesso di almeno sei crediti in ciascuno di almeno tre dei seguenti quattro ambiti disciplinari: pedagogia, pedagogia speciale e didattica dell'inclusione; psicologia; antropologia; metodologie e tecnologie didattiche; 2. abilitazione specifica su altra classe di concorso o per altro grado; 3. precedente inserimento nella seconda fascia delle GPS per la specifica classe di concorso; - per le classi di concorso di cui alla tabella B dell'Ordinamento classi di concorso, possesso del titolo di studio ed eventuali titoli aggiuntivi previsti dalla normativa vigente per la specifica classe di concorso e di uno dei

	<p>seguenti requisiti: 1. possesso di 24 CFU/CFA, acquisiti in forma curricolare, aggiuntiva o extracurricolare nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche, garantendo comunque il possesso di almeno sei crediti in ciascuno di almeno tre dei seguenti quattro ambiti disciplinari: pedagogia, pedagogia speciale e didattica dell'inclusione; psicologia; antropologia; metodologie e tecnologie didattiche; 2. abilitazione specifica su altra classe di concorso o per altro grado; 3. precedente inserimento nella seconda fascia delle GPS per la specifica classe di concorso.</p>
--	--

GPS: docenti di sostegno distinte per i relativi gradi di istruzione della scuola dell'infanzia, primaria, secondaria di primo grado, secondaria di secondo grado, sono suddivise in fasce così determinate

I Fascia	docenti in possesso dello specifico titolo di specializzazione sul sostegno nel relativo grado
II Fascia	<p>docenti privi del relativo titolo di specializzazione, che abbiano maturato tre annualità di insegnamento su posto di sostegno nel relativo grado e che siano in possesso:</p> <ul style="list-style-type: none"> - per la scuola dell'infanzia e primaria, del relativo titolo di abilitazione o del titolo di accesso alle GPS di seconda fascia del relativo grado - per la scuola secondaria di primo e secondo grado, dell'abilitazione o del titolo di accesso alle GPS di seconda fascia del relativo grado.

GPS: personale educativo

I Fascia	soggetti in possesso di abilitazione specifica ottenuta attraverso il superamento di concorso anche a soli fini abilitativi
II Fascia	soggetti in possesso di uno dei seguenti requisiti:

- precedente inserimento nella medesima fascia per il personale educativo nelle istituzioni educative, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera h) del decreto del Ministro della pubblica istruzione 21 giugno 2007, n. 53;

- abilitazione per la scuola primaria;

- diploma di laurea in pedagogia, diploma di laurea in scienze dell'educazione, laurea specialistica in scienze dell'educazione degli adulti e della formazione continua LS 65, laurea specialistica in scienze pedagogiche LS 87, laurea magistrale in scienze dell'educazione degli adulti e della formazione continua LM 57, laurea magistrale in scienze pedagogiche LM-85 e di uno dei seguenti requisiti: 1. possesso di 24 CFU/CFA, acquisiti in forma curricolare, aggiuntiva o extra curricolare nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche, garantendo comunque il possesso di almeno sei crediti in ciascuno di almeno tre dei seguenti quattro ambiti disciplinari: pedagogia, pedagogia speciale e didattica dell'inclusione; psicologia; antropologia; metodologie e tecnologie didattiche; 2. abilitazione specifica su altra classe di concorso o per altro grado; 3. precedente inserimento nella seconda fascia delle GPS per il personale educativo nelle istituzioni educative;

- laurea in scienze dell'educazione L-19 e di uno dei seguenti requisiti: 1. possesso di 24 CFU/CFA, acquisiti in forma curricolare, aggiuntiva o extra curricolare nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche, garantendo comunque il possesso di almeno sei crediti in ciascuno di almeno tre dei seguenti quattro ambiti disciplinari: pedagogia, pedagogia speciale e didattica dell'inclusione; psicologia; antropologia; metodologie e tecnologie didattiche; 2. abilitazione specifica su altra classe di concorso o per altro grado; 3. precedente inserimento nella seconda fascia delle GPS per il personale educativo nelle istituzioni educative.

I Fascia	soggetti in possesso dei titoli di accesso definiti dall'Allegato E (tabella Liceo Musicale e coreutico) al DM 259/17 dell'abilitazione per le classi di concorso A-29, A-30, A-56 del servizio specifico
II Fascia	docenti privi di abilitazione in A-29, A-30, A-56 già presenti nelle graduatorie di istituto di terza fascia per la specifica classe di concorso e che siano in possesso dei titoli previsti dall'Allegato E; docenti privi di abilitazione in A-29, A-30, A-56, in possesso dei titoli previsti dall'Allegato E e dei 24 CFU/CFA

GPS: scuola secondaria – ITP

I Fascia	docenti in possesso di abilitazione
II Fascia	Docenti in possesso del titolo di accesso per la classe di concorso ITP (Tabella B) + 24 CFU o Abilitazione su altra classe di concorso o altro grado

✦ Oltre ai requisiti specifici accesso alle graduatorie GPS, fin qui analizzati, gli aspiranti, alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, devono possedere anche dei requisiti generali per i quali si rimanda all'Ordinanza Ministeriale n.112 del 6 maggio 2022.

Come iscriversi

Ricordiamo che i candidati possono presentare istanza di partecipazione:

- ▶ in modalità telematica;
- ▶ in una sola provincia;
- ▶ per una o più classi di concorso, se in possesso dei requisiti.

Gli aspiranti supplenti possono presentare domanda di inserimento nelle graduatorie provinciali solo ed esclusivamente in *modalità telematica* tramite il **sito del Ministero dell'Istruzione, nella sezione Istanze OnLine** (POLIS), secondo quanto stabilito dal D.Lgs 7 marzo 2005, n.82 e previa abilitazione al servizio.

Per *accedere* a Istanze OnLine servono in alternativa:

- credenziali digitali SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale)
- CIE (Carta di Identità Elettronica)
- eIDAS (electronic IDentification, Authentication and trust Services)

► Le istanze presentate con modalità diversa da quella telematica non sono prese in considerazione.

► Per arrivare preparati si ricorda che bisogna richiedere l'abilitazione al servizio Istanze OnLine seguendo tutte le istruzioni riportate nella pagina web dedicata al servizio e sarà necessario che l'interessato abbia:

- un indirizzo di posta elettronica istituzionale (istruzione.it) o altro indirizzo personale;
- le credenziali di accesso;
- Acrobat Reader.

Sulla home page di Istanze OnLine l'aspirante avrà a disposizione un banner per accedere all'istanza di interesse:



Istanza
Informatizzazione
Nomine Supplenze

ACCEDI DIRETTAMENTE DA QUI

Visualizzazione
Graduatorie Provinciali di
Supplenza

ACCEDI DIRETTAMENTE DA QUI

Visualizzazione
Graduatorie di circolo e di
istituto di III fascia per il
personale ATA

ACCEDI DIRETTAMENTE DA QUI

Descrizione del servizio

Istruzioni per l'accesso al servizio

Documentazione

Assistenza

Altri

Descrizione del servizio

Il Servizio Istanze OnLine (alias POLIS - Presentazione On Line delle Istanze) permette di effettuare in modalità digitale la presentazione delle domande connesse ai principali procedimenti amministrativi.

Esso è basato sul Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD), che sancisce il diritto da parte dei cittadini ad interagire con la Pubblica Amministrazione, utilizzando gli strumenti



GLI ERRORI DA NON COMMITTERE!

PREMESSA

Sarà un momento fondamentale per la carriera di molti docenti, proprio per questo **bisogna essere consapevoli di come muoversi** facendo attenzione a quello che viene inserito nella domanda, cercando di non commettere errori banali che potrebbero costare il proprio inserimento e il futuro lavorativo.

Analizzeremo **gli errori più comuni**, proponendo semplici soluzioni che permettano un inserimento, senza pericolo di sbagliare.

Dopo un'attenta analisi delle compilazioni delle riaperture precedenti, siamo stati in grado di riassumere diverse tipologie di errori.

Cominciamo dagli **errori più banali DA EVITARE** assolutamente.

► Inserimento di due titoli di studio

Uno degli errori iniziali riscontrato molto di frequente che ci fa sbagliare praticamente subito.

Ovvero: Quando si ottengono due titoli di studio come nel caso di una *Laurea Triennale* e, successivamente, *Magistrale*, **non devono essere inseriti entrambi i titoli, la Laurea Magistrale è l'unica che va inserita.**

- Solo nel caso in cui si consegua una seconda Laurea Triennale o Magistrale, di tipologia differente rispetto a quella ottenuta e dichiarata in precedenza è possibile inserire due titoli di studio.

- Quando si fa riferimento a classi di concorso diverse, le due Lauree devono essere segnalate entrambe. Ricorda: **solo in quest'ultimo caso.**

► **Inserimento Master non accreditati**

Bisogna inserire solo dei Master che siano erogati da enti accreditati.

L'errore frequente, in questa situazione è quello di inserire dei Master che **non sono annuali o rilasciati da Università accreditate.**

Nota bene: Possono essere inserite e valutate non più di 3 Master in totale

► **Somma punteggio delle certificazioni linguistiche (della stessa lingua)**

Gli aspiranti docenti sono soliti sommare erroneamente i punteggi delle certificazioni linguistiche della stessa lingua. Errore da evitare assolutamente.

Es. Se, un docente, ottiene **prima un B2** di Inglese (3 punti in GPS) ma **poi un C1** sempre di Inglese (4 punti), **va inserita solo la certificazione che dà un punteggio più alto**, in questo caso il C1 (per un totale di 4 punti).

L'errore nell'esempio sopra citato consisterebbe, nel sommare il punteggio delle due certificazioni (3+4) che però appartengano alla stessa lingua e che pertanto non vanno sommate.

La somma del punteggio può avvenire solo e soltanto nelle certificazioni che fanno riferimento a due lingue diverse. (es. B2 di Inglese e C1 Francese, ovvero 3+4).

► **Inserimento certificazioni non riconosciute**

Facciamo riferimento a **certificazioni informatiche e/o linguistiche** che **non possiedono un riconoscimento da parte del MIUR.**

► **Dichiarazione dei titoli culturali**

Si ricorda che **devono essere dichiarati per ogni tipologia di graduatoria.**

Esempio: il docente chiede l'inserimento di due tipologie di graduatorie (A-18 e A-46), dovrà caricare i titoli tutti, in ciascuna di esse.

Qualora chieda l'inserimento per due classi di concorso diverse ma appartenenti alla medesima tabella, in questo caso i titoli andranno indicati una sola volta.

► **Dichiarare dei titoli di servizio errati**

Il punteggio di servizio (ovvero il numero di giorni di supplenza effettuati dai docenti con contratti a tempo determinato) soprattutto quando sono coinvolti più spezzoni di cattedra appartenenti a differenti classi di concorso, sulla valutazione del servizio specifico, aspecifico e su alcune casistiche riguardanti il servizio effettuato contemporaneamente su due insegnamenti diversi, porta ad errori molto comuni.

L'errore più comune è quello di dichiarare punteggi di servizio non completamente maturati.

Molti **docenti che hanno svolto delle supplenze** all'interno della scuola, sbagliano nel momento in cui vanno dichiarati i punteggi relativi a tali supplenze.

Esempio: un docente che svolge una **supplenza per una classe di concorso che non gli compete**, dovrà dichiarare un punteggio non completo, secondo le tabelle fornite. Questo poiché, vista la differenza della classe di concorso, **non si ha diritto ad un punteggio pieno.**

 Per capire meglio facciamo un breve ripasso nel prossimo paragrafo.

COME CALCOLO IL PUNTEGGIO



Calcolo Rapido punteggio supplenze (nelle scuole statali o paritarie)

da gg	A gg	Punteggio
16	45	2
46	75	4
76	105	6
106	135	8
136	165	10
166	In poi	12

Servizio ininterrotto dal 1° febbraio fino agli scrutini p.12

- Sono quindi attribuiti, per ciascun mese o frazione di almeno 16 giorni, 2 punti
- Sino a un massimo, per ciascun anno scolastico, di 12 punti.
- Il punteggio deve essere calcolato per anno scolastico e **non si possono sommare** i giorni di supplenza di un anno scolastico a quelli di un altro.
- Il punteggio può essere raggiunto anche in virtù della somma di più servizi “aspecifici”, tali da raggiungere il punteggio comunque massimo di 12 punti.

NOTA BENE!

✦ Ricordando che per **servizio specifico** si intende:

il servizio di insegnamento prestato sulla specifica classe di concorso o su posti di sostegno agli alunni con disabilità sullo specifico grado ovvero:

- per il posto comune, il servizio prestato sulla specifica classe di concorso;
- per il posto di sostegno, il servizio prestato su sostegno per lo specifico grado.

✦ Mentre per **servizio aspecifico** si intende:

il servizio di insegnamento prestato **su altra classe di concorso o su altro posto anche di altro grado.**

In questo caso il punteggio per il Servizio di insegnamento prestato su altra classe di concorso o su altro posto anche di altro grado va così considerato:

- per ciascun mese o frazione di almeno 16 giorni: 1 punto
- sino a un massimo, per ciascun anno scolastico, di: 6 punti

✦ **Servizio contemporaneo:**

Nei casi in cui venga svolto servizio contemporaneo su due diverse classi di concorso, è possibile far valere per entrambe il relativo punteggio specifico. A tal fine occorrerà quindi caricare entrambi i servizi come specifici per le rispettive classi di concorso. Tali servizi saranno poi considerati automaticamente aspecifici per le altre classi di concorso.

Esempio Punteggio utile per le GPS:

docente con supplenza per spezzoni di cattedra appartenenti a classi di concorso diverse che si sovrappongono temporalmente

1) contratto dal 12 gennaio al 30 aprile prorogato dal 1 maggio alla data degli scrutini di giugno per la classe di concorso A-19;

2) contratto dal 2 marzo al 17 marzo per la classe di concorso A-18

3) contratto dal 16 aprile al 6 giugno per la classe di concorso A-18

1) **GRADUATORIA GPS A-19** – Valutazione titoli di servizio: **12 PUNTI**. Viene valutato come servizio specifico e si ottiene il massimo previsto.

Il servizio aspecifico svolto per A018 non viene preso in considerazione in quanto il candidato ha già il massimo del punteggio di 12 punti.

2) e 3) **GRADUATORIA GPS A-18** – Valutazione titoli di servizio: **12 PUNTI** così suddivisi:

6 punti come servizio specifico A-18 [vengono raggiunti 77 giorni]

6 punti come servizio aspecifico A-19 [metà di 12 punti]

► **Confondere i punteggi**

Confondere i punteggi relativi ai titoli conseguiti, attribuendo cifre sbagliate all'uno o all'altro titolo.

► **Inserimento di Corsi di Perfezionamento non riconosciuti e senza prova finale**

I **Corsi di Perfezionamento** che possono essere inseriti nella domanda sono quelli in linea con quanto richiesto dal Miur, **da almeno 1500 ore**, con **60 CFU** erogati e con **prova finale di valutazione**.

► **Dichiarare titoli in corso non conseguiti**

In questi casi è possibile inserire questo genere di titoli solo se si è svolto l'esame finale, e se si è avuta la conferma di averlo correttamente superato. (l'attestato può essere integrato successivamente).

► Inserire più di quattro certificazioni informatiche

Possono essere inserite e valutate non più di **quattro certificazioni informatiche** riconosciute dal MIUR per un totale di 2 punti.

Ogni certificazione attribuisce 0,50 punti.

► Rispetto al Sostegno

- Rispetto all'utilizzo della **laurea come titolo di accesso ai percorsi di specializzazione sul sostegno**, il Miur ha chiarito che la laurea non è dichiarabile qualora questa sia stata utilizzata come titolo di accesso al **TFA sostegno**.

Pertanto chi ha avuto accesso al percorso di specializzazione tramite la laurea non potrà dichiararla come titolo ulteriore.

- Rispetto all'indicazione dell'abilitazione su materia molto spesso erroneamente, viene omessa, con la conseguente mancanza di tale punteggio.

✦ Si ricorda che il **possesso dell'abilitazione su materia** permette di usufruire dell'attribuzione di un punteggio aggiuntivo anche per le graduatorie di sostegno.

► Rispetto al Diploma di scuola secondaria

Molti candidati indicano erroneamente alla voce “Diploma di Istituto Tecnico Superiore (ITS)”, il **diploma di scuola secondaria di secondo grado**.

Questi diplomi non devono essere confusi con gli Istituti Tecnici facenti parte della scuola secondaria di II grado.

Gli I.T.S. fanno parte dell'istruzione terziaria non universitaria, non vanno confusi con gli I.T. che fanno parte dell'istruzione secondaria.

Errato indicare in tale voce il diploma della scuola secondaria di secondo grado, anche nel caso in cui si tratti di un secondo diploma.

► Inserimento a più di 67 anni

Accettare un incarico oltre questo limite di età comporta l'ovvio deprezzamento.

Consigli pratici per non rischiare l'esclusione dalle GPS

► Scelta delle 20 sedi:

Oltre all'inserimento/aggiornamento delle GPS si ha la possibilità di poter scegliere *fino a venti* sedi scolastiche per classe di concorso, per potersi inserire nelle **Graduatorie di Istituto (GI)** di seconda e/o terza fascia, a seconda a quale si ha diritto per ogni classe di concorso.

Queste sono poi utilizzate dai Dirigenti Scolastici per l'attribuzione di eventuali supplenze residue al 31 agosto/30 giugno che non sarà possibile attribuire da Gae e GPS, nonché per tutte le supplenze nelle scuole scelte dal docente e saranno pubblicate dai Dirigenti Scolastici sul sito della rispettiva istituzione scolastica.

✦ Si ricorda che le GI sono costituite da tre fasce:

- prima fascia per i docenti delle GaE
- seconda fascia, per i docenti in possesso di abilitazione specifica inseriti nella prima fascia delle GPS
- terza fascia, per i docenti in possesso del titolo di studio inseriti nella seconda fascia delle GPS

✦ Pertanto, *se non si fosse effettuata la scelta delle sedi* nella domanda da presentare entro il 31 maggio, non si avrà più la possibilità di partecipare all'attribuzione di supplenze da GI per il biennio 2022/24.

► Espressione delle 150 preferenze

Perché devo presentare la domanda delle **150 preferenze** se ho già scelto le scuole nella domanda delle GPS?

- L'attribuzione delle supplenze al 31 agosto e 30 giugno, viene gestita attraverso questa nuova domanda, da presentare *tramite Istanze online "Attraverso la procedura informatizzata gli aspiranti possono indicare, con preferenza sintetica o analitica, tutte le sedi di organico relative a ciascun grado di istruzione richiesto. Nel conferimento delle supplenze, il sistema informatico è programmato in modo che si tenga conto delle disponibilità che si determinino fino al termine del 31 dicembre"* ([Ordinanza Ministeriale n.112 del 6 maggio 2022](#))

- L'istanza da compilare è quella denominata "*Nomine supplenze*".

All'interno, si dovrà scegliere la voce "Espressione **preferenze** supplenze annuali/fino al termine delle attività didattiche attiva per tutti gli aspiranti presenti nelle GAE ai fini delle supplenze e nelle GPS".

 **Ricorda:**

Se non si presenta questa nuova domanda, non si partecipa all'attribuzione delle supplenze da GaE e GPS, ma solo da quelle di GI, se la parte relativa è stata correttamente compilata entro il 31 maggio. (Vedi *Ordinanza Ministeriale n.112/2022*).

QUINDI LA MANGATA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA COSTITUISCE RINUNCIA AL CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI A TEMPO DETERMINATO.

IN SINTESI:

✦ In sintesi:

Le venti scuole servono per comparire nelle GI delle scuole mentre le 150 preferenze serviranno a “prenotare” l’attribuzione di una supplenza al 31 agosto e 30 giugno, secondo le indicazioni che saranno fornite dal Ministero

✦ Per ricordare:

- supplenza al 31 agosto: le **supplenze annuali** che vanno a coprire cattedre e posti di insegnamento (su posto comune o di sostegno) vacanti e disponibili entro il 31 dicembre
- supplenza al 30 giugno: quindi fino al **termine delle attività didattiche** e per la copertura di cattedre e posti di insegnamento (su posto comune o di sostegno) che non sono vacanti ma di fatto sono disponibili.

► Procedura Per La Scelta Delle Preferenze:

Per l’ottenimento delle *supplenze al 31 agosto o al 30 giugno (annuali o fino al termine delle attività didattiche)*:

- Si devono inserire in ordine di preferenza sintetica o analitica, *tutte le tipologie di posto, tutte le classi di concorso e tutte le preferenze della provincia di riferimento.*
- Differenza tra preferenza analitica e sintetica: meglio la prima se si gode di una buona posizione in graduatoria, meglio la seconda se si vuole tentare il tutto per tutto

✦ Si Ricorda che è bene capire la differenza tra le une e le altre, in modo da effettuare la scelta giusta e massimizzare il risultato in base alle proprie esigenze:

Preferenze sintetiche

Sono quelle con cui si esprime una sola scelta che consente di **raggruppare una grande quantità di opzioni** di supplenza.

- Esempio. Docente di matematica e fisica che per la classe di concorso A027 sceglie il Comune di Palermo. Con una sola preferenza sintetica, espressa sul Comune di Palermo, tiene dentro moltissime scuole, quindi parecchie opzioni e possibilità di essere nominato a supplenza.

Inoltre questo tipo di preferenza consente di selezionare il *tipo di contratto*, fino al 31 agosto, fino al 30 giugno o lo spezzone.

Preferenze analitiche o puntuali

Sono quelle con cui si esprime una scelta che fa riferimento al codice meccanografico di una precisa scuola.

Sono più rischiose, nel senso che ragionare per preferenze puntuali comporta rinunciare a molte opzioni, dunque solitamente (dipende da situazione a situazione) si tratta di una scelta che non risulta conveniente per chi non può vantare una buona posizione in graduatoria e aspira a un incarico.

- Ordine di gradimento

L'aspirante potrà anche esprimere l'ordine di gradimento tra:

- supplenze annuali, cioè al 31 agosto;
- supplenze fino al termine delle attività didattiche, cioè al 30 giugno;
- supplenze su spezzone.

Bisogna considerare che il sistema analizza prima proprio la tipologia di contratto e solo in seguito il tipo di cattedra, il tipo di posto e le altre variabili.

► Come Funziona L'algoritmo Di Attribuzione Delle Supplenze

- Ad attribuire le supplenze è un algoritmo che parte dalla prima preferenza indicata e verifica che ci sia la disponibilità.

- Se la disponibilità c'è (e non ci sono altri che con maggior punteggio e/o precedenza abbiano indicato la stessa preferenza e non siano stati soddisfatti su altra sede), allora assegna la cattedra all'aspirante supplente.

✦ Si Ricorda che il sistema informatizzato funziona in modo da permettere ai futuri supplenti di specificare per ogni singola preferenza il tipo di contratto, *indicazioni che* l'algoritmo prenderà in considerazione.

- Per cui, se il candidato indica una scuola e poi seleziona tutte e tre le opzioni disponibili (31 agosto, 30 giugno e spezzone), l'algoritmo registrerà l'interesse dell'aspirante supplente per quella precisa scuola. Di conseguenza farà in modo anche assegnare soltanto uno spezzone, per tenerlo in quella scuola.

- Se invece l'aspirante vuole *privilegiare le cattedre al 31 agosto*, dovrà usare più preferenze su sedi scolastiche, indicando la prima scuola con contratto al 31 agosto, la seconda scuola con contratto al 31 agosto, e così via. Soltanto dopo potrà passare ad altre tipologie di contratto.

FATE ATTENZIONE:

✦ ATTENZIONE QUINDI:

L' algoritmo non tiene conto della convenienza economica dei contratti, ma solo dell'ordine di preferenze espresse da candidato, considera quindi il docente con un punteggio migliore rispetto ad un altro, *ma*, se questo ha limitato le sue preferenze, il sistema passa al candidato con il punteggio minore.

✦ Pertanto: il sistema informatico attribuisce le supplenze in base a:

- posizione occupata in graduatoria
- classi di concorso
- tipologia di posto indicato
- preferenze espresse.

✦ Ricapitolando:

Diverse **preferenze**, tra cui:

- preferenza sintetica
- preferenza analitica
- il tipo di contratto (31/08, 30/06 e/o spezzone orario)
- il tipo di cattedra (interna, cattedra orario esterna stesso comune, cattedra orario esterna differente comune).

► Cosa Comporta La MANCATA espressione delle 150 preferenze

- Nell'espressione delle 150 preferenze si consiglia di indicare *la classe di concorso e la tipologia di posto* alle quali si è interessati così da non disperdere punteggio;
- Non è obbligatorio indicare tutte le sedi, classi di concorso o tipologie di posto, *ma* la non indicazione viene considerata come una **rinuncia nei riguardi delle preferenze non espresse**.

In questo caso, qualora l'aspirante sia in graduatoria in turno di nomina ma non ha espresso le preferenze viene considerato rinunciataro.

✚ Quindi le preferenze non espresse costituiscono rinuncia e in questo caso il posto toccherà al candidato in posizione successiva in graduatoria.

FAQ UTILI

▪ Cosa sono e come avviene la chiamata per le **Graduatorie incrociate sostegno (scuola secondaria di 1°e 2°)**

Per assegnare i posti di sostegno ai docenti *non* specializzati i Dirigenti scolastici possono utilizzare le graduatorie incrociate, stilate dagli Uffici scolastici.

Da queste avvengono le chiamate (sia al 31 agosto che al 30 giugno). Esse comprendono docenti trovati in altre graduatorie, indipendentemente dalla loro classe di concorso e a determinare la loro posizione è il *punteggio* che questi hanno totalizzato nella loro categoria di appartenenza.

Si tratta di graduatorie provinciali (di solito le si trovano nelle sezioni provinciali del sito del Ministero dell'Istruzione). In queste graduatorie non viene inserito chi ha già accettato contratti annuali o posti di sostegno al 31 agosto.

Esempio: Sono inserita per la classe di concorso A18 con 20 punti e come personale educativo con 25. Qual è il criterio della scelta del punteggio per la graduatoria incrociata?

Il docente incluso per più classi di concorso confluisce nella graduatoria incrociata con la classe di concorso con maggior punteggio e miglior collocazione di fascia.

Potrà partecipare e quindi confluire nella graduatoria incrociata scuola secondaria di secondo grado con la classe di concorso A18, in quanto il personale educativo non svolge attività di insegnamento ma appunto educativa, pertanto il punteggio della classe di concorso PPPP non può essere preso in considerazione per il punteggio delle graduatorie incrociate.

▪ Differenza Distretto e Comune

Un '**comune**', che comprende più scuole, equivale a una preferenza espressa;

Un '**distretto**', che comprende più comuni e quindi tante scuole per ciascun comune, equivale sempre a una preferenza espressa

- È possibile lasciare una supplenza breve da GI per una da GPS su spezzone?

Si per uno spezzone sino al 30 giugno o al 31 agosto, senza alcuna sanzione per il docente.

- È possibile lasciare una supplenza conferita dalle GI per una supplenza annuale (30 giugno o 31 agosto)?

Poiché le supplenze brevi sono sempre conferite sulla base delle graduatorie d'istituto ne deriva che è sempre consentito lasciare una supplenza breve per una supplenza annuale (31 agosto) o fino al termine delle attività didattiche (30 giugno) (art. 14 comma 2 dell'O.M. 60/2020).

Inoltre, è consentito anche lasciare una supplenza al 30 giugno o 31 agosto se questa è stata conferita dalle graduatorie d'istituto per accettare altra supplenza sempre al 30 giugno o 31 agosto (per lo stesso o altro insegnamento). Si ricordi infatti, che in casi residuali, in caso di esaurimento o incapienza delle GAE e delle GPS, le supplenze al 30 giugno o al 31 agosto possono essere conferite anche mediante le graduatorie d'istituto (art. 2 comma 5 O.M. 60/2020)

- È possibile lasciare una supplenza breve per un'altra breve?

No, non è mai possibile lasciare una supplenza breve per un'altra supplenza breve nemmeno quando la prima supplenza è a orario ridotto mentre la seconda è a orario intero, fermo restando il diritto al completamento, nei limiti stabiliti dalla normativa.

Esempio: Un docente con supplenza temporanea per n. 18 ore fino al 14 ottobre non può lasciarla per un'altra temporanea fino al 14 dicembre per n. 18 ore.

È fatto salvo però il diritto al completamento del supplente nei limiti e alle condizioni previste dalla normativa.

- L'assegnazione dell'incarico sulla base delle preferenze espresse nella domanda comporta l'accettazione della stessa, e se si dovesse liberare un'altra sede?

Non è previsto il rifacimento delle operazioni anche in altra classe di concorso o tipologia di posto.

- Esiste un modo per aumentare le probabilità di chiamata?

Si inserire anche i Distretti e i Comuni tra le preferenze.

Se si flaggano tutti gli ambiti, vi è la possibilità di essere chiamati anche per eventuali posti attualmente non disponibili: posti che se è vero che attualmente non sono disponibili di certo diventeranno liberi in seguito alla chiusura del sistema.

COSA CONVIENE INSERIRE

A questa domanda non può essere data una risposta univoca, poiché dipende da determinate situazioni ed esigenze. Possiamo sicuramente dire che:

- nelle piccole province, dove il numero di scuole è davvero piccolo e l'aspirante docente intende esprimere disponibilità per un solo insegnamento, è possibile esprimere solo preferenze puntuali, (le 150 preferenze saranno sufficienti a coprire tutta la provincia);
- anche in province di medie dimensioni, se l'aspirante non intende esprimere disponibilità per tutte le scuole della provincia e/o per tutti gli insegnamenti, le 150 preferenze potrebbero essere già sufficienti e si possono utilizzare solo preferenze puntuali;
- diversamente nelle grandi province e/o dove il candidato intende esprimere disponibilità per tanti insegnamenti\scuole, allora optare per preferenze sintetiche (comune e distretto) può risultare molto più utile per coprire tutte le scuole della provincia.

In ogni caso è sempre **consigliabile esprimere le preferenze sintetiche alla fine**, solo dopo aver indicato quelle puntuali. In questo modo il sistema verificherà prima la disponibilità di posti nelle specifiche scuole indicate e solo successivamente prenderà in esame le preferenze di comune\distretto.

- Rinuncia alla nomina o mancata presa di servizio: cosa succede?

L'assegnazione della supplenza sulla base delle preferenze espresse è definitiva.

Per questa ragione, la rinuncia alla supplenza attribuita oppure la mancata presa di servizio comportano la **decadenza** da ulteriori fasi di attribuzione delle supplenze per l'anno scolastico di riferimento.

L'impossibilità di partecipare alle attribuzioni vale non soltanto per la graduatoria per la quale l'aspirante docente ha rinunciato alla supplenza o non ha preso servizio, ma per tutte le altre graduatorie in cui figura.

Cosa succede se

Abbandono il servizio dopo aver accettato una supplenza da GPS fino al 31 agosto a fino al 30 giugno anche di uno spezzone di 6 ore, quali conseguenze?

Il docente viene escluso per l'intero biennio dalle GPS di tutte le classi di concorso e tipologie di posto, solo per le supplenze al 31 agosto e al 30 giugno anche da GI (non dalle supplenze brevi di GI)

LA PAROLA PASSA ALL ' AVVOCATO

ASPETTI LEGALI DELLE GPS

COME TUTELARSI E FAR VALERE I PROPRI DIRITTI

(A CURA DELL ' AVVOCATO ANGELA MARIA FASANO ESPERTA IN DIRITTO SCOLASTICO)

COSA SONO LE GPS?

Con il termine GPS intendiamo le graduatorie provinciali per le supplenze. Si tratta, insomma, delle liste che vengono utilizzate per l'attribuzione delle supplenze di lunga durata.

Gli incarichi attribuiti tramite queste graduatorie docenti sono su base annuale e conferiti dal 31 agosto al 30 giugno dell'anno.

Quindi, a differenza delle graduatorie di istituto, non vengono utilizzate per gli incarichi temporanei, ma per quelli che durano un intero anno scolastico.

Le GPS differiscono da un'altra tipologia di graduatorie docenti, le GAE. Queste ultime sono le graduatorie ad esaurimento, il cui accesso è consentito solo a coloro che possiedono l'abilitazione all'insegnamento.

Le scuole attingono infatti i nominativi da varie graduatorie docenti, a livello provinciale, per convocare gli aspiranti insegnanti. Possiamo suddividere le graduatorie in tre tipologie:

le Graduatorie ad esaurimento rappresentano ovviamente la prima scelta per gli incarichi di ruolo;

le GPS di prima fascia, in cui vengono inseriti i docenti con abilitazione specifica;

le GPS di seconda fascia, dove vengono invece inseriti i docenti con titolo di studio idoneo.

A differenza delle graduatorie ad esaurimento (GAE), alle GPS possono accedere anche i giovani neolaureati. Se infatti a questi ultimi è precluso totalmente l'accesso alle GAE, per coloro che hanno il sogno di diventare insegnanti c'è comunque un'opportunità.

Anche se non possiedi l'abilitazione all'insegnamento, dunque, puoi iscriverti alle GPS e aspirare ad un incarico di supplenza.

Tra l'altro, il DL Milleproroghe ha introdotto una novità, qualora dovessero esservi posti residui di ruolo come insegnanti di sostegno. Al momento dell'esaurimento delle GAE si passerebbe alla chiamata degli iscritti alle GPS di prima fascia.

Tornando ai requisiti di accesso, questi variano a seconda del grado di istruzione al quale vorresti apprestarti.

Esistono infatti le GPS primaria e infanzia, quelle secondaria e quelle di sostegno.

Nel caso delle graduatorie docenti provinciali per le scuole dell'infanzia e della primaria, vengono richiesti i seguenti requisiti:

in prima fascia, viene richiesta l'abilitazione all'insegnamento/la Laurea in Scienze della Formazione;

per la seconda fascia, basta essere studenti frequentanti almeno il terzo anno di Scienze della Formazione Primaria.

Per iscriversi alle graduatorie docenti GPS scuola secondaria, invece, occorre possedere l'abilitazione per la prima fascia.

Ecco, infine i requisiti richiesti per la seconda fascia:

24 CFU e Laurea pertinente con la classe di concorso per i docenti;

24 CFU e titolo abilitante per i profili di Insegnante Tecnico Pratico.

Le graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) sono utilizzate per supplenze annuali (31 agosto) e sino al termine delle attività didattiche (30 giugno), mentre le graduatorie d'istituto, come vedremo più avanti, sono usate solo per le supplenze brevi.

**POSSO ESSERE CONSIDERATO DOCENTE RINUNCIATARIO E NON AVERE PER L' ANNO
SCOLASTICO DI RIFERIMENTO NESSUN INCARICO? NO! ASSOLUTAMENTE NO. SI TRATTA
DI UNA VALUTAZIONE ILLEGITTIMA DELLE AMMINISTRAZIONI SCOLASTICHE DEL MIEM
(MINISTERO ISTRUZIONE E MERITO)**

Infatti, le cause di esclusione della convocazione **sono da considerare tassative** e non lasciano spazio a valutazioni discrezionali.

L'articolo 12 dell'OM, al punto 4 stabilisce che: *“La mancata presentazione dell'istanza di cui al presente articolo costituisce rinuncia al conferimento degli incarichi a tempo determinato di cui all'articolo 2, comma 4, lettere a) e b), da tutte le graduatorie cui l'aspirante abbia titolo per l'anno scolastico di riferimento”*.

La qualifica di docente *rinunciatario* poteva essere attribuita unicamente per la seguente motivazione: *“la mancata presentazione dell'istanza”*.

Nell'articolo 12, rubricato (Conferimento delle supplenze annuali e sino al termine delle attività didattiche), non si rinviene la sanzione applicata in danno della ricorrente.

L'OM supplenze è *lex specialis* è come tale doveva essere rispettata, essendo le cause di esclusione dalla propria classe di concorso tassative.

Inoltre, con riferimento alle modalità di conferimento delle supplenze annuali e sino al termine delle attività didattiche, l'art. 12 dell'O.M. 60/20, recita che *“8. L'accettazione da parte degli aspiranti a supplenza della rispettiva proposta rende le operazioni di conferimento di supplenza non soggette a rificamento. **Le disponibilità successive che si determinano,***

anche per effetto di rinuncia, sono oggetto di ulteriori fasi di attribuzione di supplenze nei riguardi degli aspiranti che precedentemente non sono stati destinatari di proposte di assunzione”.

E ciò sulla base di un dato normativo che la PA procedente non ha considerato e che invero, aveva il dovere di considerare: sulla base dell'assunto che l'art. 4 del D.M. 242/2017 consente di distinguere tre diverse fattispecie: rinuncia alla procedura, rinuncia all'incarico e rinuncia alla sede. La rinuncia alla sede, si verifica nel caso, come quello oggetto di ricorso, in cui il docente ha tempestivamente presentato l'istanza telematica ed ha quindi un chiaro interesse a partecipare alla procedura straordinaria di reclutamento supplenti ma si è reso disponibile ad assumere l'incarico solo in alcune delle sedi rientranti nel perimetro geografico dell'USP competente e non in altre.

SONO STATO VALICATO DA DOCENTI CON PUNTEGGI INFERIORI AL MIO, COME FACCIO A CAPIRE SE L'OPERATO DELL'AMMINISTRAZIONE SCOLASTICA PERIFERICA È CORRETTO?

Per quanto riguarda la questione delle convocazioni avvenute per docenti che avevano un punteggio inferiore, bisogna considerare PRLIMINARMENTE i seguenti fattori:

- A chi spetta la riserva dei posti. La circolare n. 25089/2021, relativamente ai posti da destinare ai docenti appartenenti alle categorie di cui alla legge 68/99, ricorda che il diritto alla riserva dei posti si applica al personale docente ed educativo inserito nelle GaE e nelle GPS, come previsto dall'articolo 12, comma 12, dell'OM n. 60/2020.
- Colleghi con precedenza in base alla legge n. 104/1992.

Eliminate le opzioni di cui sopra, potrete allora domandarvi:

- L'algoritmo ha funzionato?
- È possibile che ci siano stati eventuali errori?

COME FACCIO A CAPIRE SE CI SONO STATI ERRORI?

Semplice, inoltrando alla PEC istituzionale della scuola o dell'USP di competenza con specifica istanza di accesso agli atti in base ai parametri normativi di cui alla legge 241/90 (trovate il prestampato dell'istanza nella sezione FAC SIMILE del presente volume).

Se in seguito all'accesso agli atti non sono presenti titoli di riserva, legge 104/1992 ed altri titoli di preferenza, allora si è verificato un errore addebitabile all'algoritmo di cui l'Amministrazione scolastica non si è diligentemente avveduta, **avendo omesso di svolgere la dovute verifiche circa il corretto funzionamento della procedura.**

Infatti, è da considerare illegittima la condotta della PA scolastica **che qualifica il docente rinunciatario qualora non ottenga supplenza da GPS per sedi non espresse e non tenere nuovamente in considerazione il suo nominativo per le successive disponibilità sopraggiunte e utili alle supplenze da GPS. Anche chi ha ottenuto spezzone – a causa di un algoritmo mal elaborato – non potrà ottenere da GPS il completamento orario.**

Il dirigente scolastico, nell'effettuare il controllo deve garantire la massima trasparenza nei riguardi degli atti che produce con le sue eventuali decisioni. Egli, infatti deve individuare e rendere note le misure per l'efficiente, efficace e tempestiva esecuzione dei controlli medesimi e le modalità per la loro esecuzione. Il controllo deve essere TEMPESTIVO (art. 72, commi 1 e 2, DPR 445/00).

ALGORITMO FALLACE

Le nomine per le supplenze ai docenti sono informatizzate. Tuttavia, come lamentato dagli aspiranti, l'algoritmo, a causa della sua impostazione, ha dato origine ad errori che, in diversi casi, hanno determinato l'esclusione dei docenti dalle nomine già al primo turno.

Deve essere riconosciuto il diritto di accesso all'algoritmo del software di gestione di un procedimento amministrativo ogni qualvolta quest'ultimo possa configurarsi come atto amministrativo cd. informatico in senso stretto ai fini che interessano della sua piena ammissibilità in sede di accesso agli atti ai sensi dell'art. 22 della legge n. 241 del 1990.

Secondo poi il giudice amministrativo la semplice descrizione da parte del MIUR dell'algoritmo e del suo funzionamento in lingua italiana non assolve alla medesima funzione conoscitiva data dall'acquisizione diretta del linguaggio informatico sorgente.

La procedura per l'attribuzione degli incarichi di supplenza al personale docente è regolata dall'Ordinanza Ministeriale n. 112 del 6 maggio 2022, che contiene appunto le regole per le supplenze ai docenti in vigore per gli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024.

Il regolamento per le supplenze ai docenti prevede che la mancata indicazione di alcune sedi/classi di concorso/tipologie di posto nella presentazione della domanda per le supplenze costituisce rinuncia al conferimento degli incarichi per le stesse. Pertanto, l'aspirante è considerato rinunciatario con riferimento alle sedi e alle classi di concorso/tipologie di posto per cui non abbia espresso preferenza e non può ottenere

l'incarico a tempo determinato dalle graduatorie per le quali sia risultato in turno di nomina per l'anno scolastico di riferimento.

Sulla base di questo principio, quindi, l'assegnazione delle supplenze da GPS tramite l'algoritmo è possibile solo se le preferenze espresse dal candidato corrispondono con la sede libera. Se l'aspirante non ottiene l'incarico perché non ha espresso le preferenze corrispondenti è considerato rinunciataro

Inoltre, in base all'OM 112/2022, la rinuncia all'incarico preclude il rifacimento delle operazioni di conferimento della supplenza anche altra classe di concorso o tipologia di posto; perciò, l'aspirante partecipa ad un solo turno di nomina e non può partecipare ai successivi.

Le disponibilità successive che si determinano sono attribuite agli aspiranti collocati in posizione di graduatoria successiva rispetto all'ultimo dei candidati trattato dalla procedura. In questo modo, aspiranti più meritevoli per esperienza e punteggio sono stati scavalcati da candidati in posizione più bassa in graduatoria

Anche per quanto riguarda gli aspiranti che ottengono supplenze su spezzoni, l'algoritmo ministeriale non li tiene in considerazione per i turni successivi, non essendo più disponibili cattedre intere, e non spezza le cattedre intere in caso di docente assegnatario di spezzone con diritto al completamento. Quindi di fatto impedisce di completare l'orario.

Il Giudice del Lavoro, deliberando sul punto, ha chiarito che, in ogni caso, il sistema così congegnato (che preferisce docenti con punteggio inferiore, o, addirittura, privi del titolo di specializzazione sul sostegno) è **contrario ai “i principi di imparzialità e buona**

amministrazione di cui all'art.97 cost. che senz'altro si coniugano con il principio meritocratico, in applicazione del quale l'assegnazione degli incarichi di insegnamento deve avvenire garantendo la scelta del candidato in graduatoria, che abbia maturato il punteggio più elevato nella classe di concorso individuata regolarmente nella domanda di supplenza annuale; e ciò, a prescindere dal momento in cui la sede per quella classe, si sia resa disponibile, sempre nell'arco temporale di vigenza della graduatoria".

Il Giudice ha poi censurato la condotta del MIM che **non rende note le sedi disponibili prima** delle operazioni di conferimento degli incarichi, determinando così i diversi turni di nomina che danneggiano i docenti. Sul punto, infatti ha chiarito che *“Si deve quindi ritenere che non vi siano elementi per valutare in termini di rinuncia, la posizione della ricorrente, sulla sede relativa alla classe di concorso di cui alla domanda, non avendo essa espresso in tali termini la propria volontà, né espressamente né tacitamente; semmai, la mancata disponibilità di sedi nel primo turno di nomina, in quanto circostanza di fatto, esterna alla volontà della ricorrente, pur impedendole oggettivamente di ricevere una proposta di assunzione, non consente di valutare la sua posizione come rinunciataria, ben potendo (e anzi dovendo) ella ricevere le proposte di supplenza su sedi richieste nella domanda, qualora successivamente disponibili”*.

Sulla base di tali argomentazioni il Tribunale, accogliendo il ricorso, ha riconosciuto **il diritto della ricorrente ad ottenere la supplenza negata**, nonché il diritto al risarcimento del danno parametrato alle retribuzioni perse e ha, altresì, condannato l'Amministrazione al pagamento delle spese legali.

RISARCIMENTO DEL DANNO PER ERRORE COMMesso DALL'AMMINISTRAZIONE SCOLASTICA. RICONOSCIMENTO DELLE SPETTANZE ECONOMICHE E DEL PUNTEGGIO GIURIDICO (12 PUNTI) .

L'erronea valutazione dell'Amministrazione scolastica ha determinato la risoluzione del contratto di lavoro determinato per il conferimento di una supplenza annuale? Il candidato il cui contratto di lavoro sia stato risolto dall'Amministrazione può domandare il risarcimento dei danni qualora l'errore sia stato opera dall'Amministrazione scolastica.

Se l'amministrazione sbaglia nel disporre le assunzioni, a causa di un sistema informatizzato, i concorrenti che rimangono ingiustamente esclusi hanno diritto al risarcimento dei danni. Come stabilito da Cass., S.U., sent. n. 7842/1994, la responsabilità precontrattuale della P.A. "è configurabile in tutti i casi in cui l'ente pubblico nelle trattative e nelle relazioni con i terzi abbia compiuto azioni o sia incorso in omissioni contrastanti con i principi della correttezza e della buona fede alla cui puntuale osservanza è tenuta anche la P.A." Posto che il ricorrente avrebbe conservato il diritto a conseguire la supplenza se l'Istituto scolastico non gli avesse rettificato il punteggio, lo stesso ha diritto alla reintegrazione intesa come retrodatazione degli effetti giuridici ed economici dell'assunzione al momento in cui questa ha avuto luogo. Il Consiglio di Stato con sez. VI, sent. n. 5413/2008; n. 5822/2008; n. 5832/2008 stabilisce

che l'istante non sia tenuto a dar prova del danno subito, essendo lo stesso in re ipsa, e lo commisura, in via equitativa, per il docente di ruolo, alle retribuzioni che sarebbero maturate nel caso di tempestiva assunzione detraendo le somme percepite a titolo di retribuzione per le eventuali supplenze effettuate.

VALUTAZIONE NELLE GPS DEL PUNTEGGIO – PARI A 12 PUNTI – PER IL SERVIZIO MILITARE O CIVILE

L'AMMINISTRAZIONE CHE NEGA QUESTO DIRITTO APPLICA UNA PALESE ILLEGITTIMITA'.

ANALIZZIAMO IL DATO NORMATIVO:

- a) Secondo l'art. 485, comma VII, decreto legislativo 297 del 94 (Testo Unico Scolastico), relativo alla valutazione nella scuola dei servizi prestati, anche precedentemente all'assunzione in ruolo, ai fini della carriera, il periodo di servizio militare di leva o per richiamo e il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti...”;
- b) L'articolo 2050 del Decreto Legislativo 66/2000 (codice dell'ordinamento militare), riguardante la valutazione del servizio militare vada interpretato in modo diverso, nel senso che “in una lettura integrata dei primi due commi dell'articolo 2050 ... il comma II non si ponga in contrapposizione al comma I, limitandone la portata, ma ne costituisca specificazione, nel senso che anche i servizi di leva, svolti in pendenza di un rapporto di lavoro, sono valutabili ai fini concorsuali”.
- c) Dunque, percorrendo questa linea interpretativa, è corretto affermare che il servizio di leva obbligatorio e il servizio civile ad esso equiparato sono sempre utilmente valutabili, ai fini della carriera, come dell'accesso ai ruoli (articolo 2050 comma I

citato), nelle graduatorie scolastiche come avviene in altre pubbliche amministrazioni, in ogni settore ed anche se prestati in costanza di rapporto di lavoro (articolo 2050, comma II citato), in misura non inferiore, rispetto ai pubblici concorsi o selezioni, di quanto previsto per i servizi prestati negli impieghi civili presso gli enti pubblici (articolo 2050, comma I citato); dovendosi disapplicare, perché illegittima, la previsione di rango regolamentare... che dispone diversamente, consentendo la valutazione del solo servizio reso in costanza di rapporto di lavoro.

- d) Infatti, secondo il Supremo Consesso della Giustizia Amministrativa “è lungo questa linea interpretativa, in cui l'art. 2050 si coordina e non contrasta con l'art. 485, comma 7, cit., che il sistema generale va riconnesso al sistema scolastico, secondo un principio di fondo tale per cui, appunto, il servizio di leva obbligatorio e il servizio civile ad esso equiparato sono sempre utilmente valutabili, ai fini della carriera (art. 485 cit.) come anche dell'accesso ai ruoli (art. 2050, comma 1 cit.), in ogni settore, sia se prestati in costanza di rapporto di lavoro (art. 2050, comma 2 cit.), sia se espletati a seguito del semplice conseguimento del titolo per l'iscrizione in graduatoria, in misura non inferiore, rispetto ai pubblici concorsi o selezioni, di quanto previsto per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici (art. 2050, comma 1 cit.)”.
- e) In senso conforme, si è di recente pronunciato anche il Tribunale di Roma, il Tribunale di Bergamo, il Tribunale di Frosinone, il Tribunale di Fermo e il Tribunale di Foggia.
- f) È importante presentare **ricorso servizio militare docenti** perché grazie all'ultima pronuncia pubblicata dal Tribunale di Udine (sentenza n°20/2023), sono circa 69 i

Tribunali italiani che hanno confermato il diritto di chi ha prestato servizio civile o militare a vedersi attribuiti:

g) 6 punti all'anno come Ata

h) 12 punti come Docente.

I) CON LA DOVEROSA PRECISAZIONE PER CUI, ANCOR PIÙ RECENTEMENTE, LA CASSAZIONE (SEZIONE LAVORO) , SENTENZA N. 33153 DEL 10/11/2021 E N. 15467/2021, HA RIBADITO TALE ULTIMO ASSUNTO, CON L' ULTERIORE AVALLO GIUDIZIARIO DEL MAGISTRATO SENESE, DOTT. DELIO CAMMAROSANO, SENTENZA N. 250/2022 (PUBBLICATA IL 19/12/2022) CHE – CONDIVIDENDO L' INDIRIZZO MAGGIORITARIO DELLA GIURISPRUDENZA DI LEGITTIMITÀ SUCCITATA E SOTTOLINEANDO LE EVIDENTI AFFINITÀ TRA LE POSIZIONI SOGGETTIVE DEI DOCENTI E DEGLI A.T.A. – HA RITENUTO INSPIEGABILE LA RITROSIA MINISTERIALE CIRCA IL RICONOSCIMENTO “PER INTERO” DEL SERVIZIO MILITARE NON PRESTATO IN COSTANZA DI NOMINA.

LAUREA + 24 CFU COSTITUISCONO TITOLO ABILITANTE PER L' ISCRIZIONE IN PRIMA FASCIA GPS E IN SECONDA FASCIA DELLE GRADUATORIE DI ISTITUTO. E VI SPIEGO IL PERCHÉ '

La direttiva comunitaria 2005/36/CE disciplina il riconoscimento delle qualifiche professionali tra gli stati membri e il provvedimento di recepimento della direttiva, il D. Lgs. n. 206/2007, ha abrogato, in tutto o in parte, la normativa nazionale che regola la materia dei riconoscimenti professionali. La nuova direttiva 2013/55 CE ha modificato la precedente al fine di rimuovere gli ostacoli ancora esistenti in materia di riconoscimento delle qualifiche professionali, il suo decreto attuativo è il D. Lgs. n. 15/2016.

È significativo evidenziare come la Direttiva 2005/36/CE ed il relativo Decreto di attuazione impongono il possesso di idonea “qualifica professionale” al fine dell’esercizio di una professione regolamentata, quale quella di docente nel sistema scolastico pubblico italiano, e tale requisito è condizione necessaria ed al tempo stesso sufficiente all’esercizio della stessa. I titoli conseguiti in Italia in quanto Stato membro dell’Unione Europea

rientrano nella definizione di “titolo di formazione” e quindi di “qualifica professionale” utile all’esercizio della “professione regolamentata”. I termini di “abilitazione” e/o “idoneità” non rientrano tra le definizioni adottate dalla citata Direttiva o del relativo Decreto di attuazione e debbano quindi ritenersi sostituiti dalla più generale definizione di “qualifica professionale” adottata dalla normativa dell’Unione Europea.

**QUINDI, SECONDO LA NORMATIVA COMUNITARIA DEL 24
CFU, IL CONNUBIO LAUREA + 24 CFU SONO CONDIZIONE
NECESSARIA ED AL TEMPO STESSO SUFFICIENTE PER LA SUDETTA
ISCRIZIONE, EX ART. 12 DELLA DIRETTIVA 2005/36/CE ED IL
RELATIVO DECRETO DI ATTUAZIONE.**

Ne consegue che i docenti che hanno conseguito la laurea ed i 24 CFU sono in possesso di titolo abilitante che deve consentire l’inserimento nella prima fascia delle Graduatorie Provinciali Supplenze.

Infatti essendo questi ultimi “titoli stabiliti dal vigente ordinamento per l’accesso ai corrispondenti posti di ruolo ex art 5 del regolamento di cui al d.m. n. 131/2007 da ricondurre quindi in un’interpretazione costituzionalmente orientata delle disposizioni primarie e secondarie sopra esaminate, nel novero dei titoli di abilitazione e/o idoneità previsti dall’art. 2, comma 1 del D.M. 374/2017 (con elenco non tassativo, atteso che esso, al n. 6, fa generico riferimento ad “altre abilitazioni”). Infatti, attesa l’omogeneità delle situazioni poste a confronto, la diversa interpretazione dell’art. 2 del D.M. 374/2017 e della relativa lett. A della tabella di valutazione A appare determinare una illogica oltre che irragionevole disparità di trattamento.

UNO STRALCIO DI UNA NOSTRA SENTENZA FAVOREVOLE: “In particolare, l’art. 3 della suddetta ordinanza suddivide le GPS relative ai posti comuni per la scuola secondaria di primo e secondo grado, distinte per classi di concorso, in due fasce: a) la prima, costituita dai soggetti in possesso dello specifico titolo di abilitazione; b) la seconda, costituita dai soggetti in possesso di uno dei seguenti requisiti: - per le classi di concorso di cui alla tabella A dell’Ordinamento classi di concorso, possesso del titolo di studio, comprensivo dei CFU/CFA o esami aggiuntivi ed eventuali titoli aggiuntivi previsti dalla normativa vigente per la specifica classe di concorso, e di uno dei seguenti ulteriori requisiti: 1. possesso dei titoli di cui all’articolo 5, comma 1, lettera b), del D.lgs 59/17; 2. abilitazione specifica su altra classe di concorso o per altro grado, ai sensi dell’articolo 5, comma 4-bis, del D.lgs 59/2017; 3. precedente inserimento nella terza fascia delle graduatorie di istituto per la specifica classe di concorso; - per le classi di concorso di cui alla tabella B dell’Ordinamento classi di concorso, possesso del titolo di studio ed eventuali titoli aggiuntivi previsti dalla

normativa vigente per la specifica classe di concorso e di uno dei seguenti requisiti: 1. possesso dei titoli di cui all'articolo 5, comma 2, lettera b), del D.lgs 59/17; 2. abilitazione specifica su altra classe di concorso o per altro grado, ai sensi dell'articolo 5, comma 4-bis, del D.lgs 59/2017; 3. precedente inserimento nella terza fascia delle graduatorie di istituto per la specifica classe di concorso. Va quindi rilevato che l'art. 11 dispone che ai fini del conferimento delle supplenze temporanee il dirigente scolastico utilizza le graduatorie d'istituto, articolate in tre fasce: a) la prima resta determinata ai sensi dell'art. 9 bis del D.M. n. 374/2019; b) la seconda è costituita dagli aspiranti presenti in GPS di prima fascia che presentano il modello di scelta delle sedi per la suddetta fascia contestualmente alla domanda di inserimento nelle GPS ai sensi del comma 4; c) la terza fascia è costituita dagli aspiranti presenti in GPS di seconda fascia che presentano il modello di scelta delle sedi per la suddetta fascia contestualmente alla domanda di inserimento nelle GPS ai sensi del comma 4. L'aspirante a supplenza può presentare domanda per l'inserimento nelle graduatorie d'istituto, contestualmente alla domanda di inclusione nelle GPS, indicando sino a 20 istituzioni scolastiche nella medesima provincia scelta per l'inserimento nella GPS, per ciascun posto comune, classe di concorso, posto di sostegno cui ha titolo..... Orbene, con il riconoscimento di valore abilitante del possesso congiunto del diploma di laurea e dei 24 CFU egli avrebbe quindi diritto ad essere inserito nella prima fascia delle GPS, che di fatto corrisponde alla seconda fascia delle vecchie graduatorie, anziché nella seconda fascia delle GPS e nella seconda fascia delle graduatorie d'istituto”.

Diversamente opinando vi sarebbe un evidente contrasto con l'art. 3 della Costituzione nella parte in cui il Ministero dell'Istruzione ed il Legislatore disciplinando in maniera

differenziata la medesima situazione sostanziale, ovvero quella dell'inserimento nella prima fascia o anche dell'accesso ai concorsi per il reclutamento docenti riservate ai docenti abilitati: dall'identità del titolo di accesso costituito dal certificato di abilitazione, discende il diritto della ricorrente ad accedere alla prima fascia delle Graduatorie provinciali, anch'esse riservate ai docenti abilitati.

NOTA BENE

Il legislatore ha inteso “sostituire” l’abilitazione all’insegnamento con il conseguimento dei 24 Cfu. Così l’articolo 5 del D.Lgs 59/2017: “Costituisce titolo di accesso al concorso relativamente ai posti di docente di cui all'articolo 3, comma 4, lettera a), il possesso congiunto di: a) laurea magistrale o a ciclo unico, oppure diploma di II livello dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, oppure titolo equipollente o equiparato, coerente con le classi di concorso vigenti alla data di indizione del concorso; b) 24 crediti formativi universitari o accademici, di seguito denominati CFU/CFA, acquisiti in forma curricolare, aggiuntiva o extra curricolare nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche, garantendo comunque il possesso di almeno sei crediti in ciascuno di almeno tre dei seguenti quattro ambiti disciplinari: pedagogia, pedagogia speciale e didattica dell'inclusione; psicologia; antropologia; metodologie e tecnologie didattiche...”

La conferma della bontà del ragionamento sopra indicato è data dalla lettura della sentenza n. 4167/2020 del Consiglio di Stato: “...un’identica equiparazione tra lo svolgimento di almeno treannualità di servizio ed il titolo abilitativo è contenuta nell’art. 1, quinto comma,

lett. a) del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito con legge 20 dicembre 2019, n. 159, ai fini dell'indizione di una procedura straordinaria finalizzata alla stabilizzazione di ventiquattromila docenti precari per concorso, cui potranno partecipare coloro che hanno svolto tra il 2008/09 ed il 2019/20 almeno tre annualità di servizio nelle scuole secondarie statali....” Il legislatore richiede uno specifico requisito per l'accesso a tutti i concorsi per il reclutamento docenti e nello stabilire tali requisiti sostituisce il termine abilitazione con i 24 crediti formativi in specifici settori scientifico disciplinari e sui tre anni di servizio, che consentono l'accesso ai concorsi su tutte le classi di concorso accessibili mediante il diploma di laurea. In altri termini, lo stesso legislatore equipara – tra i titoli di accesso ai concorsi per il reclutamento dei docenti – l'abilitazione (intesa come conseguimento dei Pas, Tfa e SSIS) con i 24 Cf o 36 mesi. La giurisprudenza maggioritaria ha riconosciuto il valore abilitante del titolo di laurea unitamente ai 24 cfu.

Diversamente opinando vi sarebbe un evidente contrasto con dell'articolo 3 della Costituzione nella parte in cui il Ministero ed il Legislatore disciplinando in maniera differenziata la medesima situazione, quella dell'accesso ai concorsi per il reclutamento docenti. Sul punto si evidenzia la esistenza di una questione di legittimità costituzionale in relazione agli artt. 5 e 17 D.Lgs 59/2017 rispetto all'art. 3 e 97 Costituzione sul presupposto che l'identica situazione sostanziale del requisito dell'accesso ai concorsi è tutelata dalla norma di cui all'art. 1, comma 110 l. 107/2015. In altri termini. Se il legislatore di cui alla legge 107/2015 ha inteso affermare, *expressis verbis*, che “a decorrere dal concorso pubblico di cui al comma 114, per ciascuna classe di concorso o tipologia di posto possono accedere alle procedure concorsuali per titoli ed esami, di cui all'articolo 400 del testo unico

di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, come modificato dal comma 113 del presente articolo, esclusivamente i candidati in possesso del relativo titolo di abilitazione all'insegnamento..” Se il legislatore delegato, chiamato a definire il nuovo percorso di reclutamento del personale docente ha affermato che “Costituisce titolo di accesso al concorso relativamente ai posti di docente di cui all'articolo 3, comma 4, lettera a), il possesso congiunto di: a) laurea magistrale o a ciclo unico, oppure diploma di II livello dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, oppure titolo equipollente o equiparato, coerente con le classi di concorso vigenti alla data di indizione del concorso; b) 24 crediti formativi universitari o accademici, di seguito denominati CFU/CFA..” E' evidente che il decreto legislativo ha equiparato l'abilitazione all'insegnamento con i 24 Cfu.

L'ANNOSA QUESTIONE DEI TITOLI ESTERI: TFA SOSTEGNO

CONSEGUITO IN SPAGA E ROMANIA

I DOCENTI ABILITATI ALL'ESTERO HANNO AVUTO QUALCHE

PROBLEMINO....

Si è iniziato con i giudizi per la domanda di inserimento negli elenchi aggiuntivi alle Graduatorie Provinciali Supplenze (di seguito G.P.S.) di I fascia, valide per la Provincia di interesse relativamente alle Classi di Concorso su Sostegno per la scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria.

Come noto, l'ordinanza ministeriale n. 60, pubblicata il 10 luglio 2020, ha disciplinato la procedura di istituzione delle graduatorie provinciali e di istituto sui posti comuni e di sostegno, nonché il conferimento delle supplenze per il personale docente ed educativo.

Con particolare riferimento ai soggetti abilitati/specializzati all'estero, l'art. 7, comma 4, lett. e), della citata ordinanza, ha espressamente previsto che *“Qualora il titolo di accesso sia stato conseguito all'estero e riconosciuto dal Ministero, devono essere altresì indicati gli estremi del provvedimento di riconoscimento del titolo medesimo; qualora il titolo di accesso sia stato conseguito all'estero, ma sia ancora sprovvisto del riconoscimento richiesto in Italia ai sensi della normativa vigente, occorre dichiarare di aver presentato la relativa domanda alla Direzione generale competente entro il termine per la presentazione dell'istanza di inserimento per poter essere iscritti con riserva di riconoscimento del titolo (...)*”. La disposizione in parole, dunque, permetteva l'inserimento a pieno titolo dei docenti abilitati/specializzati all'estero in possesso del decreto di riconoscimento ottenuto dal Ministero, nonché con riserva in favore di tutti quei docenti che, di contro, non avevano

ancora ottenuto il riconoscimento, ma avevano in ogni caso adempiuto all'inoltro dell'apposita domanda entro il termine fissato per la presentazione dell'istanza di inserimento. Quanto rappresentato ha perciò permesso l'inserimento e la permanenza, seppur con riserva, nella I fascia delle GPS di tutti quei docenti che, una volta avanzata domanda, attendevano il riconoscimento del proprio titolo abilitante da parte del M.I. La medesima ordinanza, all'art. 10, rubricato "elenco aggiuntivo alle GPS", ha previsto che "nelle more della ricostituzione delle GPS, i soggetti che **acquisiscono il titolo di abilitazione ovvero di specializzazione sul sostegno** possono richiedere l'inserimento in elenchi aggiuntivi alle GPS di prima fascia (...)". Tal disposizione dunque accordava a quanti conseguivano il titolo dopo la pubblicazione dell'O.M. 60, l'inserimento nella I fascia ai fini dell'attribuzione degli incarichi a tempo determinato.

QUANDO SONO INIZIATI I PROBLEMI

I problemi sono però iniziati successivamente, ovvero, in seguito alla pubblicazione del Decreto n.51 del 3.3.2021 che disciplinava la costituzione degli elenchi aggiuntivi, e che espressamente richiama l'O.M. n. 60/2020, e proroga il termine di conseguimento del titolo alla data del 20 luglio 2021.

MA CHE diversamente da quest'ultima aggiunge all'art.1 comma 1 : "Nelle more della ricostituzione delle graduatorie provinciali per le supplenze (di seguito GPS) e delle correlate graduatorie di istituto (di seguito GI) **possono richiedere l'inserimento in un elenco aggiuntivo alle GPS di prima fascia** e alla corrispondente seconda fascia delle graduatorie di istituto cui si attinge, prioritariamente, rispetto alle GPS di seconda fascia e alle GI di terza fascia, **i soggetti che abbiano acquisito il titolo di abilitazione entro il 20 luglio 2021**. Tale termine è fissato in via eccezionale per l'anno scolastico 2021/2022, stante l'impatto dell'emergenza epidemiologica sui tempi necessari alla conclusione dei percorsi di abilitazione. La medesima disposizione si applica relativamente ai titoli di abilitazione all'insegnamento conseguiti all'estero, validi quale abilitazione nel Paese di origine e **RICONOSCIUTI** in Italia ai sensi della normativa vigente".

E aggiunge inoltre all'art. 2 comma 1: "Nelle more della ricostituzione delle GPS sui posti di sostegno e delle correlate GI, possono richiedere l'inserimento in un elenco aggiuntivo alle GPS di prima fascia e alla

*corrispondente seconda fascia delle GI cui si attinge, prioritariamente, rispetto alle GPS di seconda fascia e alle Ministero dell'Istruzione GI di terza fascia, i soggetti che abbiano acquisito il titolo di specializzazione sul sostegno per il relativo grado entro il 20 luglio 2021. Tale termine è fissato in via eccezionale per l'anno scolastico 2021/2022, stante l'impatto dell'emergenza epidemiologica sui tempi necessari alla conclusione dei percorsi di specializzazione. La medesima disposizione si applica relativamente ai titoli di specializzazione sul sostegno conseguiti all'estero, validi quale specializzazione sul sostegno nel Paese di origine **E RICONOSCIUTI** in Italia ai sensi della normativa vigente.*

Quindi in sintesi:

- Con O.M. 60/2020, è stato consentito ai possessori di abilitazione/specializzazione estera, non ancora riconosciuta (e con istanza di riconoscimento inoltrata entro il termine per la presentazione della domanda di inserimento in G.P.S.), di collocarsi con riserva in G.P.S. prima fascia;

- Ma successivamente ai sensi del Decreto Ministeriale n. 51 del 03 Marzo 2021 (art 1 comma 1 e art. 2 comma 1), è stato **IMPEDITO** ai neo abilitati/specializzati all'estero (entro fine luglio 2021) l'inserimento con riserva negli elenchi aggiuntivi alle G.P.S. di prima fascia (e alla corrispondente seconda fascia delle graduatorie di istituto), per la semplice circostanza che il titolo, pur in presenza di istanza di riconoscimento inoltrata entro il termine, non risultava ancora riconosciuto in Italia.

Il mancato inserimento negli elenchi a seguito del su citato DM 51/2021, *provvedimento di mera attuazione* è pertanto in evidente contrasto con la validità del titolo di abilitazione/specializzazione conseguito all'estero ed in fase di riconoscimento, come disciplinato dall'Ordinanza Ministeriale n.60 del 10.07.2020 che ha disciplinato in prima applicazione e per il biennio relativo agli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022, la costituzione delle GPS e GI su posto comune e sostegno, motivo per cui parte ricorrente attende la relativa risposta da parte dell'Amministrazione.

CONCLUSIONE TRISTE E ILLEGITTIMA:

I docenti non hanno potuto lavorare con riserva e sentono ancora gli strascichi di un contenzioso non ancora definitivamente chiuso, soprattutto per chi ha conseguito il titolo nella comunità europea.

MOTIVO PER CUI MIGLIAIA DI DOCENTI ATTENDONO LA RELATIVA RISPOSTA DA PARTE DELL' AMMINISTRAZIONE.

MA LE COSE SI SONO ULTERIORMENTE COMPLICATE PER I DOCENTI ABILITATI/SPECIALIZZATI ALL' ESTERO E CON IL TITOLO NON ANCORA RICONOSCIUTO IN ITALIA. LA SUCCESSIVA ORDINANZA MINISTERIALE N. 112 DEL 6.5.2022, HA DISCIPLINATO LA PROCEDURA DI *AGGIORNAMENTO* DELLE GRADUATORIE PROVINCIALI E DI ISTITUTO SUI POSTI COMUNI E DI SOSTEGNO, NONCHÉ IL CONFERIMENTO DELLE SUPPLENZE PER IL PERSONALE DOCENTE ED EDUCATIVO E CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AI SOGGETTI ABILITATI O SPECIALIZZATI ALL' ESTERO CON TITOLO ANCORA NON RICONOSCIUTO HA CONSENTITO IL LORO INSERIMENTO CON RISERVA IN GRADUATORIA, MA PRECISA CHE *“L' INSERIMENTO CON RISERVA NON DÀ TITOLO ALL' INDIVIDUAZIONE IN QUALITÀ DI AVENTE TITOLO ALLA STIPULA DI CONTRATTO”*, IMPEDENDO LORO L' ASSUNZIONE DI INCARICHI DI INSEGNAMENTO E LA STIPULAZIONE DEI RELATIVI CONTRATTI. ALL' ART. 7 COMMA 4 LETTERA E) SI LEGGE INFATTI: *“QUALORA IL TITOLO DI ACCESSO SIA STATO CONSEGUITO ALL' ESTERO E RICONOSCIUTO DAL MINISTERO, DEVONO ESSERE ALTRESÌ INDICATI GLI ESTREMI DEL PROVVEDIMENTO DI RICONOSCIMENTO DEL TITOLO MEDESIMO; QUALORA IL TITOLO DI ACCESSO SIA STATO CONSEGUITO ALL' ESTERO, MA SIA ANCORA SPROVVISTO DEL RICONOSCIMENTO RICHIESTO IN ITALIA AI SENSI DELLA NORMATIVA VIGENTE, OCCORRE DICHIARARE DI AVER PRESENTATO LA RELATIVA DOMANDA ALL' UFFICIO COMPETENTE ENTRO IL TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELL' ISTANZA DI INSERIMENTO PER POTER ESSERE ISCRITTI CON RISERVA DI RICONOSCIMENTO DEL TITOLO. L' INSERIMENTO CON RISERVA NON DÀ TITOLO ALL' INDIVIDUAZIONE IN QUALITÀ DI AVENTE TITOLO ALLA STIPULA DI CONTRATTO; IN ATTESA DELLO SCIoglIMENTO DELLA RISERVA, L' ASPIRANTE È INSERITO IN GRADUATORIA NELLA FASCIA EVENTUALMENTE SPETTANTE SULLA BASE DEI TITOLI POSSEDUTI PLENO IURE”*.

L'INTERVENTO DELL'ADUNANZA PLENARIA SUL TITOLO

RUMENO

Il Consiglio di Stato, riunito in Adunanza Plenaria, ha depositato lo scorso 29 dicembre 2022 **una sentenza** che riguarda il tema della **riconoscibilità del valore abilitante di titoli conseguiti da italiani in Romania** ai fini dell'insegnamento nel nostro Paese.

Il principio obbedisce alle previsioni contenute nella *Direttiva 2005/36/CE* che riguarda il riconoscimento delle qualifiche professionali nei Paesi membri, che è stata recepita nell'ordinamento nazionale con il *decreto legislativo n. 206 del 2007*.

In particolare la Settima Sezione ha quindi posto all'Adunanza plenaria i seguenti quesiti: a) se, ai sensi della Direttiva 2005/36/CE, sul riconoscimento delle qualifiche professionali (recepita nell'Ordinamento nazionale con il decreto legislativo n. 206 del 2007) e in particolare ai fini dell'accesso in Italia alla professione regolamentata di insegnante nelle scuole primaria e secondaria, sia necessario riconoscere in modo sostanzialmente automatico in Italia un percorso di formazione seguito da un cittadino dell'UE (nel caso in esame, italiano) presso altro Paese membro dell'UE (nel caso in esame, in Romania), soltanto previa verifica della durata complessiva, del livello e della qualità della formazione ivi ricevuta (e fatta salva la possibilità per le autorità italiane di disporre a tal fine specifiche misure compensative). b) in particolare, se tale riconoscimento sia doveroso (o anche solo possibile) laddove: - nel Paese membro di origine (i.e.: nel Paese in cui il percorso di formazione si è svolto – nel caso in esame, in Romania -) il completamento di tale percorso formativo non assume di per sé carattere abilitante ai fini dell'accesso all'insegnamento, ma presuppone altresì in via necessaria che l'interessato abbia conseguito nel Paese di origine (nel caso in esame: la Romania) sia studi di istruzione superiore o post-secondaria, sia studi universitari; - all'esito di tale percorso di formazione le Autorità del Paese di origine (nel

caso in esame: la Romania) non abbiano rilasciato un attestato di competenza o un titolo di formazione ai sensi dell'articolo 13, par. 1 della Direttiva 2005/36/CE.

PUNTO FOCALE A FAVORE DI CHI HA CONSEGUITO LA SPECIALIZZAZIONE

IN ROMANIA:

Come è stato già accertato in altri giudizi, le Autorità amministrative rumene non hanno posto in discussione il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento, da parte dei cittadini italiani, laureatisi in Italia, che siano stati in possesso del titolo rumeno in questione. Le Autorità amministrative rumene hanno formalmente dichiarato che i laureati in Italia - che abbiano intrapreso e completato i corsi di formazione Nivel I e Nivel II in Romania - possano insegnare in Romania, anche se nell'attestato rilasciato all'esito del corso - c.d. Adeverinta - manca formalmente l'espressa dizione "abilitante", sol perché in quell'ordinamento essa viene annotata solo per chi abbia espletato l'intero corso di studi - superiori e universitari - in Romania.

Infatti, con l'ordinanza n. 5414 del 2016 del Ministero rumeno dell'educazione nazionale e della ricerca scientifica, è stata approvata la metodologia sul rilascio del certificato di conformità degli studi con le disposizioni della Direttiva 2005/36/CE riguardante il riconoscimento delle qualifiche professionali e del certificato riguardante la certificazione delle competenze per la professione di docente per i cittadini, indifferente dalla nazionalità.

Risulta, dunque, che in Romania: - una laurea conseguita in Italia, e riconosciuta equivalente in Romania, sia un titolo che consente la frequenza dei percorsi di formazione degli insegnanti ed il conseguimento dei relativi titoli; - a seguito di tale riconoscimento, del

conseguimento del Nivel I e Nivel II e del rilascio del certificato Adeverinta, vi è la possibilità di insegnare.

SE, DUNQUE, IL TITOLO DI CUI SI DISCUTE CONSENTE L'INSEGNAMENTO IN ROMANIA, NON VI È RAGIONE PER RITENERLO NON RICONOSCIBILE IN ITALIA AI SENSI DELLA DIRETTIVA 2005/36/CE.

Rileva al riguardo l'articolo 13, comma 1, del d. lgs. n. 206 del 2007, attuativo della Direttiva 2005/36/CE, per il quale «se, in uno Stato Membro Ospitante, l'accesso ad una professione regolamentata o il suo esercizio sono subordinati al possesso di determinate qualifiche professionali, l'autorità competente di tale Stato Membro dà accesso alla professione e ne consente l'esercizio alle stesse condizioni dei suoi cittadini, ai richiedenti in possesso dell'attestato di competenza o del titolo di formazione di cui all'art. 11, prescritto da un altro Stato Membro per accedere alla stessa professione ed esercitarla sul suo territorio». Tale disposizione indica, dunque, il procedimento da seguire e dispone che chi chiede il riconoscimento deve essere in possesso solo dell'attestato di competenza o del titolo di formazione di cui all'art. 11, previsto da un altro Stato Membro per accedere alla stessa professione ed esercitarla nel suo territorio.

La medesima attestazione è riconducibile alla 'attestazione di qualifica' ai sensi dell'art. 13 della Direttiva 2005/36/Ce, perché rilasciata all'esito del percorso formativo previsto nel Paese d'origine per l'accesso alla professione, al quale l'appellato è stato ammesso a seguito

del formale riconoscimento di equivalenza della laurea italiana a quella rumena da parte del CNRED.

Per le ragioni che precedono, in continuità con la giurisprudenza della Sesta Sezione, si deve affermare il seguente principio di diritto: «spetta al Ministero competente verificare se, e in quale misura, si debba ritenere che le conoscenze attestate dal diploma rilasciato da altro Stato o la qualifica attestata da questo, nonché l'esperienza ottenuta nello Stato membro in cui il candidato chiede di essere iscritto, soddisfino, anche parzialmente, le condizioni per accedere all'insegnamento in Italia, salva l'adozione di opportune e proporzionate misure compensative ai sensi dell'art. 14 della Direttiva 2005/36/CE».

LA SENTENZA DELL' ADUNANZA PLENARIA, COSA PREVEDE

Il Consiglio di Stato, in Adunanza Plenaria, afferma che il Ministero dell'Istruzione e Merito dovrà esaminare singolarmente le istanze di riconoscimento e valutare l'equipollenza dell'attestato di formazione conseguito all'estero, disponendo eventuali opportune e proporzionate misure compensative ai sensi dell'art. 14 sopra richiamato della Direttiva 2005/36/CE.

Il Ministero non potrà quindi rigettare “massivamente” le richieste di riconoscimento di titoli conseguiti in Paesi come la Romania, come sinora ha tentato di fare, ma **dovrà verificare se, e in quale misura, si debba ritenere che le conoscenze attestate dal diploma rilasciato da altro Stato o la qualifica attestata da questo soddisfino, anche parzialmente, le condizioni per accedere all'insegnamento in Italia**, salva l'adozione di opportune e proporzionate misure compensative ai sensi dell'art. 14 della Direttiva 2005/36/CE.

Per quanto concerne la definitiva validazione dei titoli sarà competenza del MI disporre una valutazione del titolo stessi in base a 3 sostanziali aspetti:

crediti acquisiti;

monte ore sostenute;

programmi di esami sostenuti.

180 GIORNI DI SERVIZIO X 3 ANNI SU SOSTEGNO: VALORE

ABILITANTE DELL' ESPERIENZA SUL CAMPO

L'aver svolto attività didattica presso le scuole statali, per oltre tre anni, è considerato titolo equiparabile all'abilitazione, secondo i **principi enunciati nella sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea** del 26 novembre 2014, nelle cause riunite C-22/13, da C-61/13 a C-63/13 e C-418/13 (**cd. Sentenza Mascolo**).

Ciò che vale ai fini dell'inserimento nelle fasce di istituto è il titolo di studio così per come stabilito nelle Direttive Comunitarie 2005/36/CE, 2013/55/UE recepite con il D.Lgs 206/2007, in virtù delle quali, l'accesso alla professione può essere subordinato al conseguimento di specifiche qualifiche che possono consistere, alternativamente, in un titolo di formazione ovvero in una determinata esperienza lavorativa. Da quanto sopra ne discende che il legislatore nazionale recependo le direttive comunitarie con l'art. 1 comma 79 della Legge 107/2015 ha statuito l'assoluta irrilevanza della cd "abilitazione all'insegnamento", stabilendo che il dirigente scolastico può conferire incarichi anche a docenti che siano sprovvisti di titoli di "abilitazione".

Le direttive europee erano già state recepite ed attuate in Italia mediante il Decreto Legislativo 6 novembre 2007, n. 206, e il d.lgs. 28 gennaio 2016 n. 15, recante "Attuazione della direttiva 2013/55/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, recante modifica della direttiva 2005/36/CE". Tali normative pertanto fissano dei principi cardine che non

possono essere in alcun modo disattesi dagli organismi competenti in materia di Pubblica Istruzione.

Ed in particolare stabiliscono che: a) La Direttiva 2005/36/CE ed il relativo Decreto di attuazione impongono il possesso di idonea "qualifica professionale" al fine dell'esercizio di una professione regolamentata, quale quella di docente nel sistema scolastico pubblico italiano, e tale requisito è condizione necessaria ed al tempo stesso sufficiente all'esercizio della stessa; b) I termini di "abilitazione" e/o "idoneità" non rientrano tra le definizioni adottate dalla citata Direttiva o del relativo Decreto di attuazione e debbano quindi ritenersi sostituiti dalla più generale definizione di "qualifica professionale" adottata dalla normativa dell'Unione Europea; c) Le procedure definite "abilitanti" dallo Stato italiano non rientrano nelle definizioni di "qualifica professionale" adottate dalla citata Direttiva 2005/36/CE poiché non rappresentano ai sensi della stessa una "formazione regolamentata" ma una mera procedura amministrativa appartenente all'ambito di una modalità di reclutamento attuata in forma non esclusiva dallo Stato Italiano, posto che il diritto all'esercizio della professione avviene non in virtù di tali procedure, ma in virtù di idoneo titolo di accesso conseguito secondo le vigenti disposizioni di legge. In altri termini, il titolo non è altro che "la qualifica professionale" adottata dalla normativa dell'Unione Europea.

La normativa europea non si presta ad equivoci ed i decreti ministeriali appaiono in aperto contrasto con tali norme sovranazionali. L'abilitazione, anche alla luce del sistema normativo comunitario, non è requisito che consente lo svolgimento della professione di docente e, conseguentemente, l'accesso ai concorsi ed alle graduatorie basate sulla abilitazione.

DIRITTO ALL'INSERIMENTO IN TUTTE LE "GRADUATORIE DEGLI ABILITATI".

A CHI È RIVOLTA?

AI LAUREATI CON ALMENO TRE anni DI SERVIZIO NELLA SCUOLA SECONDARIA (180X3);

AI DIPLOMATI AFAM (CONSERVATORIO, BELLE ARTI, ACCADEMIA DELLA DANZA) CON ALMENO TRE anni DI SERVIZIO NELLA SCUOLA SECONDARIA;

AI DIPLOMATI TECNICO PRATICI (I.T.P.) CON ALMENO TRE anni DI SERVIZIO NELLA SCUOLA SECONDARIA;

AI DIPLOMATI I.S.E.F. CON ALMENO TRE anni DI SERVIZIO NELLA SCUOLA SECONDARIA

È VALIDO, AI FINI DEL RICORSO, IL SERVIZIO DELLA SCUOLA SECONDARIA STATALE, PARITARIA E QUELLO MATURATO PRESSO I CENTRI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE (I.E.F.P., LADDOVE RICONDUCEBILE ALLE CLASSI DI CONCORSO), RIFERITO TANTO AI POSTI COMUNI QUANTO A QUELLI DI SOSTEGNO.

DUPLICE OBIETTIVO:

OTTENERE L'ABILITAZIONE (MATERIA) E/O LA SPECIALIZZAZIONE (SOSTEGNO) ALLA DOCENZA, IN VIRTU' DEL REITERATO SERVIZIO, CON DIRITTO ALL'INSERIMENTO IN TUTTE LE GRADUATORIE DEGLI ABILITATI/SPECIALIZZATI, NONCHE' ALLA SPENDIBILITA' DELL'ABILITAZIONE/SPECIALIZZAZIONE AI FINI CONCORSUALI.

INSERIMENTO A PETTINE

In relazione al prossimo aggiornamento degli elenchi aggiuntivi delle GPS di 1 fascia, come noto, il Ministero ha previsto, con il Decreto che si allega, l'inserimento di tutti i docenti abilitati all'insegnamento sulla materia e/o specializzati sul Sostegno all'estero, anche se già inseriti nelle GPS di Prima fascia con riserva nell'a.s. 2022/2023, in una Graduatoria aggiuntiva di Prima fascia, e, illegittimamente, in coda rispetto agli altri docenti che abbiano conseguito il titolo in Italia.

L'inserimento in coda e non a pettine nelle Graduatorie, invero, è già stato oggetto di diverse pronunce dei Giudici che, nel tempo, hanno riconosciuto l'illegittimità di tale previsione. Infatti, l'inserimento di tutti i docenti abilitati all'estero nella Graduatoria aggiuntiva, pregiudica fortemente le possibilità di ottenere incarichi di docenza da GPS di Prima fascia, oltre che cagionare un rilevante danno ai docenti, considerato che, invero, il ritardo nel mancato riconoscimento del titolo è imputabile esclusivamente al Ministero, visto che l'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato ha confermato che i titoli esteri vadano riconosciuti.

Pertanto, lo Studio Legale Marone ha avviato le adesioni al ricorso innanzi al TAR, finalizzato ad ottenere il riconoscimento del diritto all'inserimento 'a pettine', secondo il proprio punteggio, per tutti i docenti che abbiano ottenuto il titolo di abilitazione su materia e/o specializzazione sul Sostegno all'estero.

Aderendo al presente ricorso, quindi, i docenti che hanno conseguito il titolo di abilitazione e/o specializzazione all'estero, vedranno riconosciuto, qualora accolto, il diritto ad ottenere l'inserimento secondo il proprio punteggio (a pettine), e, quindi, incarichi di docenza annuali sin dall'a.s. 2023/2024.

Quali sono i requisiti per aderire al ricorso per l'inserimento nelle GPS di Prima fascia degli abilitati all'estero?

Possono aderire al ricorso i docenti:

1. Docenti, abilitati all'estero su materia e/o sostegno, **GIA' INSERITI** nelle GPS di Prima fascia, seppur con riserva, per l'a.s. 2022/2023;
2. Docenti, abilitati all'estero, che abbiano richiesto l'inserimento negli Elenchi aggiuntivi delle GPS entro il 27 aprile, e:
 - o abbiano conseguito il titolo ed abbiano già presentato la Domanda di riconoscimento al Ministero dell'Istruzione e del Merito;

- abbiano già conseguito il titolo e NON abbiano ancora presentato la Domanda di riconoscimento al Ministero dell'Istruzione e del Merito. Ai fini dell'inserimento nelle GPS, infatti, la Domanda potrà essere presentata entro il 30 giugno 2023;
- conseguiranno il titolo estero entro il 30 giugno 2023, entro il cui termine presenteranno anche la Domanda di riconoscimento al MIM.

QUANDO NASCONO LE GPS

Le graduatorie provinciali di supplenza nascono con l'OM 60 del 10 luglio 2020.

Sono costituite da:

- una prima fascia di personale abilitato
- una seconda fascia di personale non abilitato.

Gli aspiranti nel 2022, ai sensi dell'OM n. 112 del 6/5/2022, possono presentare domanda ex novo, aggiornare la domanda del 2020 oppure, se non hanno nuovi titoli da dichiarare, confermare la propria iscrizione senza necessità di presentare istanza. Si consiglia, tuttavia, di presentare comunque l'istanza se si è in possesso di titoli soggetti a scadenza, quali alcune preferenze e le riserve di cui alla Legge 68/99 e per confermare le dichiarazioni finali.

Novità introdotta nel 2022 è la possibilità di accedere con riserva in caso di abilitazione/specializzazione conseguita dopo il termine di presentazione domande, da confermare con apposita ulteriore istanza entro il prossimo 20 luglio.

Inoltre, è data la possibilità di dichiarare servizi il cui termine vada oltre il termine di presentazione istanze. Detta possibilità dà anche modo di iscriversi con riserva nelle GPS di seconda fascia di sostegno nel caso in cui detto servizio rappresenti la terza annualità di almeno 180 giorni di servizio sul sostegno.

Nella stessa istanza è possibile inserire le sedi per l'iscrizione nelle graduatorie d'istituto di seconda e terza fascia.

LA NORMA: *In ciascuna provincia sono costituite GPS finalizzate, in subordine allo scorrimento delle GAE, all'attribuzione delle supplenze di cui all'articolo 2, comma 4, lettere a) e b). 2. Le GPS, distinte in prima e seconda fascia ai sensi dei commi 5, 6, 7 e 8, sono costituite dagli aspiranti che, avendone titolo, presentano la relativa istanza, per una sola provincia, attraverso le apposite procedure informatizzate, conformemente alle disposizioni di cui alla presente ordinanza e secondo modalità e termini stabiliti con successivo provvedimento della competente direzione generale. 3. Ai fini della costituzione delle GPS di prima e seconda fascia, i punteggi, le posizioni e le eventuali precedenzae sono determinati, esclusivamente, sulla base delle dichiarazioni rese da aspiranti attraverso le procedure informatizzate di cui al comma 2. I titoli dichiarati dall'aspirante all'inserimento nelle GPS sono valutati se posseduti e conseguiti entro la data di presentazione della domanda di partecipazione. 4. I soggetti inseriti nelle GAE possono presentare domanda di inserimento nelle GPS di prima e seconda fascia cui abbiano titolo in una provincia, anche diversa dalla provincia di inserimento in GAE o dalla provincia scelta per l'inserimento nella prima fascia delle graduatorie di istituto per il triennio 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, ai sensi dell'articolo 9-bis del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 24 aprile 2019, n. 374. 5. Le GPS relative ai posti comuni per la scuola dell'infanzia e primaria sono suddivise in fasce così determinate: a) la prima fascia è costituita dai soggetti in possesso dello specifico titolo di abilitazione; b) la seconda fascia è costituita dagli studenti che, nell'anno accademico 2019/2020, risultano iscritti al terzo, quarto o al quinto anno del corso di laurea in Scienze della Formazione primaria, avendo assolto, rispettivamente, almeno 150, 200 e 250 CFU entro il termine di presentazione dell'istanza. 6. Le GPS relative ai posti comuni per la scuola secondaria di primo e secondo grado, distinte per classi di concorso, sono suddivise in fasce così determinate: a) la prima fascia è costituita dai soggetti in possesso dello specifico titolo di abilitazione; b) la seconda fascia è costituita dai soggetti in possesso di uno dei seguenti requisiti: i. per le classi di concorso di cui alla tabella A dell'Ordinamento classi di concorso, possesso del titolo di studio, comprensivo dei CFU/CFA o esami aggiuntivi ed eventuali titoli aggiuntivi previsti dalla normativa vigente per la specifica classe di concorso, e di uno dei seguenti requisiti: 1. possesso dei titoli di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), del D.lgs 59/17; 2. abilitazione specifica su altra classe di concorso o per altro grado, ai sensi dell'articolo 5, comma 4-bis, del D.lgs 59/2017; 3. precedente inserimento nella terza fascia delle graduatorie di istituto per la specifica classe di concorso; ii. per le classi di concorso di cui alla tabella B dell'Ordinamento classi di concorso, possesso del titolo di studio ed eventuali titoli aggiuntivi previsti dalla normativa vigente per la specifica classe di concorso e di uno dei seguenti requisiti: 1. possesso dei titoli di cui all'articolo 5, comma 2, lettera b), del D.lgs 59/17; 2. abilitazione specifica su altra classe di concorso o per altro grado, ai sensi dell'articolo 5, comma 4-bis, del D.lgs 59/2017; 3. precedente inserimento nella terza fascia delle graduatorie di istituto per la specifica classe di concorso.*

Le GPS relative ai posti di sostegno, distinte per i relativi gradi di istruzione della scuola dell'infanzia, primaria, secondaria di primo grado, secondaria di secondo grado, sono suddivise in fasce così determin

la prima fascia è costituita dai soggetti in possesso dello specifico titolo di specializzazione sul sostegno nel relativo grado; b) la seconda fascia è costituita dai soggetti, privi del relativo titolo di specializzazione, che entro l'anno scolastico 2019/2020 abbiano maturato tre annualità di insegnamento su posto di sostegno nel relativo grado e che siano in possesso: i. per la scuola dell'infanzia e primaria, del relativo titolo di abilitazione o del titolo di accesso alle GPS di seconda fascia del relativo grado; ii. per la scuola secondaria di primo e secondo grado, dell'abilitazione o del titolo di accesso alle GPS di seconda fascia del relativo grado. 8. Le GPS relative ai posti di personale educativo nelle istituzioni educative sono suddivise in fasce così determinate: a) la prima fascia è costituita dai soggetti in possesso del titolo di abilitazione ottenuto attraverso il superamento delle procedure concorsuali anche ai soli fini abilitativi a posti di personale educativo nelle istituzioni educative; b) la seconda fascia è costituita dai soggetti in possesso di uno dei seguenti requisiti: i. precedente inserimento nella terza fascia delle graduatorie di istituto per il personale educativo nelle istituzioni educative, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera b) del decreto del Ministro della pubblica istruzione 21 giugno 2007, n. 53; ii. abilitazione per la scuola primaria; iii. diploma di laurea in pedagogia, diploma di laurea in scienze dell'educazione, laurea specialistica in scienze dell'educazione degli adulti e della formazione continua LS 65, laurea specialistica in scienze pedagogiche LS 87, laurea magistrale in scienze dell'educazione degli adulti e della formazione continua LM 57, laurea magistrale in scienze pedagogiche LM-85 e di uno dei seguenti requisiti: 1. possesso dei titoli di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), del D.lgs 59/17; 2. abilitazione specifica su altra classe di concorso o per altro grado, ai sensi dell'articolo 5, comma 4-bis, del D.lgs 59/2017; 3. precedente inserimento nella terza fascia delle graduatorie di istituto per il personale educativo nelle istituzioni educative; iv. laurea in scienze dell'educazione L-19 e di uno dei seguenti requisiti: 1. possesso dei titoli di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), del D.lgs 59/17; 2. abilitazione specifica su altra classe di concorso o per altro grado, ai sensi dell'articolo 5, comma 4-bis, del D.lgs 59/2017; 3. precedente inserimento nella terza fascia delle graduatorie di istituto per il personale educativo nelle istituzioni educative. 9. Ai fini del conferimento delle supplenze presso i percorsi a differenziazione didattica Montessori, Agazzi e Pizzigoni gli aspiranti dichiarano gli specifici titoli posseduti

RICORDA

Il reclutamento dei docenti avviene tramite l'utilizzo di tre diversi tipi di graduatoria:

- Graduatoria ad esaurimento
- Graduatoria di merito
- Graduatorie provinciali
- Graduatorie di istituto

Ogni anno in base ai posti che si rendono disponibili sulle cattedre delle scuole statali, vengono attinti dalle graduatorie di merito (50%) e dalle graduatorie ad esaurimento (50%) i docenti per le immissioni in ruolo, ovvero per la stipula di contratto a tempo indeterminato.

Graduatorie ad esaurimento

Nelle graduatorie sono iscritti i docenti provvisti di abilitazione all'insegnamento. Le graduatorie sono strutturate su base provinciale, vengono aggiornate ogni tre anni per quanto riguarda i titoli e le posizioni degli iscritti ma sono chiuse all'inserimento di nuovi nominativi. Dal 2008 infatti non è più possibile iscriversi in queste graduatorie che sono pertanto destinate ad esaurirsi.

Graduatorie di merito

Nelle graduatorie di merito sono presenti i docenti vincitori di concorso pubblico a cattedra.

Graduatorie provinciali (GPS)

Le Graduatorie Provinciali per le Supplenze (GPS) hanno una validità biennale e consistono in due fasce di appartenenza. Il sistema è completamente digitalizzato per consentire un'assegnazione delle cattedre più rapida ed efficiente.

Graduatorie provinciali di supplenza di I fascia

La prima fascia è per gli aspiranti in possesso di:

- abilitazione per le graduatorie dell'Infanzia, Primaria, I grado e II grado e personale educativo
- specializzazione per le graduatorie di sostegno

Per ulteriori dettagli si rimanda all'articolo 3 dell'Ordinanza.

La prima fascia delle GPS graduatorie provinciali e di istituto per le supplenze è stata costituita con OM n. 112 del 6 maggio 2022. Le GPS hanno validità per il biennio scolastico 2022/23 e 2023/24. La prima fascia non si aggiorna con nuovi titoli e servizi acquisiti nel 2022/23, né si può cambiare provincia né le scuole scelte per le graduatorie di istituto. La graduatoria, a livello provinciale potrebbe essere modificata solo perchè nel controllo dei punteggi dichiarati si è dovuto procedere con una rettifica o una esclusione nel caso di titolo di accesso non valido.

Nell'anno intermedio di vigenza non sono possibili nuovi inserimenti né in prima né in seconda fascia (neolaureati dopo il 31 maggio 2022 devono aspettare ad es. il 2024 per l'inserimento in seconda fascia) ma è prevista, all'art. 10 dell'ordinanza, la costituzione degli ELENCHI AGGIUNTIVI alla prima fascia GPS per docenti in possesso di abilitazione e/o specializzazione entro la data stabilita dal Ministero, che nella BOZZA del decreto è posta al 30 giugno 2023. Pertanto, sarà possibile inserirsi con riserva in attesa del conseguimento del titolo e poi sciogliere la riserva entro la nuova data stabilita dal Ministero, ancora non in via ufficiale posta al 4 luglio.

Abilitati e specializzati sostegno estero

Si tratta di una categoria di docenti la cui posizione è così regolata dall'OM n. 112 del 6 maggio 2022 art.7 comma 4 lettera e)

“Qualora il titolo di accesso sia stato conseguito all'estero e riconosciuto dal Ministero, devono essere altresì indicati gli estremi del provvedimento di riconoscimento del titolo medesimo; qualora il titolo di accesso sia stato conseguito all'estero, ma sia ancora sprovvisto del riconoscimento richiesto in Italia ai sensi della normativa vigente, occorre dichiarare di aver presentato la relativa domanda all'Ufficio competente entro il termine per la presentazione dell'istanza di inserimento per poter essere iscritti con riserva di riconoscimento del titolo. L'inserimento con riserva non dà titolo all'individuazione in qualità di avente titolo alla stipula di contratto; in attesa dello scioglimento della riserva, l'aspirante è inserito in graduatoria nella fascia eventualmente spettante sulla base dei titoli posseduti pleno iure”

Quindi si sono potuti inserire in prima fascia

- gli aspiranti in possesso del titolo estero entro il 31 maggio 2022
- gli aspiranti in possesso del titolo estero entro il 31 maggio 2022 ma ancora sprovvisti del riconoscimento in Italia e per il quale avessero già presentato entro il 31 maggio 2022 richiesta. In questo caso l'inserimento è avvenuto con riserva

- L'inserimento con riserva non ha dato titolo all'attribuzione di supplenze per il 2022/23
- gli aspiranti, in attesa del riconoscimento del titolo, hanno potuto iscriversi a pieno titolo in seconda fascia GPS.

Un passo in avanti è stato compiuto a fine dicembre 2022, quando l'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato ha stabilito che *“spetta al Ministero competente verificare se, e in quale misura, si debba ritenere che le conoscenze attestate dal diploma rilasciato da altro Stato o la qualifica attestata da questo, nonché l'esperienza ottenuta nello Stato membro in cui il candidato chiede di essere iscritto, soddisfino, anche parzialmente, le condizioni per accedere all'insegnamento in Italia”*.

INDICE

1. Presentazione	pag. 2.
2. Bibliografia avvocato	pag. 4
3. Bibliografia docente	pag. 5
4. Guida pratica GPS	pag. 6
5. Introduzione	pag. 9.
6. Errori da non commettere	pag. 17
7. Come calcolare il punteggio	pag. 21
8. Domande utili	pag. 32
9. La parola passa all'avvocato	pag. 38
10. Cosa sono le GPS?	pag. 39
11. Docente rinunciatario	pag. 41
12. Gli errori dell'algoritmo	pag. 43
13. Algoritmo fallace	pag. 45
14. Risarcimento del danno	pag. 48
15. Ricorso servizio militare o civile	pag. 50
16. Ricorso laurea + 24 CFU	pag. 53
17. Titoli esteri sostegno	pag. 60
18. Ricorso 180 x 3 – abilitazione	pag. 69
19. Ricorso inserimento a pettine	pag. 72
20. Cenni storici	pag. 74